

# Votazione popolare del 25 giugno 1995

## Spiegazioni del Consiglio federale

### Su che cosa si vota ?

#### 10a revisione dell'AVS

La 10a revisione dell'AVS accorda un diritto individuale alla rendita anche alle donne sposate, istituisce accrediti per compiti educativi e assistenziali e aumenta le rendite delle persone con reddito modesto. Le disposizioni concernenti l'età che dà diritto alla rendita sono rese più flessibili, mentre per le donne questa età sarà aumentata gradualmente a 64 anni. A tale scopo è previsto un lungo periodo transitorio. Contro questa revisione è stato domandato il referendum.

**Spiegazioni: p. 2-8**

**Testo in votazione: p. 32-63**

#### Iniziativa AVS

L'iniziativa popolare «per il potenziamento dell'AVS e dell'AI» esige fra l'altro che l'onere delle prestazioni sia spostato dal secondo pilastro (previdenza professionale) al primo pilastro (AVS/AI). Consiglio federale e Parlamento la respingono essenzialmente perché causerebbe considerevoli spese supplementari.

**Spiegazioni: p. 10-14**

**Testo in votazione: p. 15-16**

#### Acquisto di fondi

Per dare nuovo slancio alla nostra economia, è necessario rendere più flessibili le disposizioni che reggono l'acquisto di fondi da parte di stranieri. Chiunque abita e lavora legalmente in Svizzera dev'essere esonerato dall'obbligo dell'autorizzazione. Contro questa revisione è stato domandato il referendum.

**Spiegazioni: p. 18-24**

**Testo in votazione: p. 25-31**



---

**Primo oggetto:**

**Legge federale sull'assicurazione per  
la vecchiaia e per i superstiti  
(10a revisione dell'AVS)**

**La prima domanda in votazione è la seguente:**

**Volete accettare la modificazione del 7 ottobre 1994 della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (10a revisione dell'AVS)?**

Il Consiglio nazionale ha approvato questa modificazione con 138 voti contro 27, il Consiglio degli Stati con 37 voti contro 2.

**Testo in votazione: p. 32-63**

# L'essenziale in breve

## La nostra principale istituzione sociale

Da quasi 50 anni l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS) è la nostra principale istituzione sociale. Essa deve però costantemente seguire l'evoluzione della società e dell'economia. La presente revisione dell'AVS, la decima, ha essenzialmente due obiettivi: garantire una previdenza per la vecchiaia equivalente per donne e uomini e migliorare le prestazioni fornite alle persone economicamente più deboli.

## Parità dei sessi

Quando l'AVS è stata istituita si poteva ancora presumere che nella maggior parte delle famiglie il marito provvedesse alla sussistenza mentre la moglie si occupava della casa e dell'educazione dei figli. Attualmente la realtà è diversa, poiché sono sempre più numerose le donne che svolgono un'attività lucrativa. In futuro, ciascun coniuge avrà un diritto individuale alla rendita. La persona che si occupa dei figli o che assiste parenti bisognosi di cure svolge un compito importante e deve quindi ottenere accrediti che più tardi le daranno diritto a una rendita più alta. In tal modo si sopprimono altre discriminazioni nei confronti delle donne e si tiene finalmente conto, al momento di fissare la rendita, di questo lavoro non remunerato.

## Miglioramenti di natura sociale

Sono già entrati in vigore miglioramenti a favore di chi riceve rendite poco elevate. Le persone con un reddito modesto, soprattutto donne, godono di rendite più consistenti grazie ad un nuovo metodo di calcolo. Questa misura e altre disposizioni

(che riguardano gli assegni per grandi invalidi e gli accrediti per compiti educativi versati alle donne divorziate) si applicheranno sino alla fine del 1996. Con la revisione, esse diventeranno definitive.

## Innalzamento dell'età di pensionamento per le donne

A partire dal 2001, l'età di pensionamento per le donne sarà progressivamente portata da 62 a 64 anni. Questo non significa che le donne dovranno obbligatoriamente svolgere un'attività lucrativa fino a 64 anni e gli uomini fino a 65 anni. La rendita potrà essere riscossa già due anni prima dell'età del pensionamento; in tal caso, il suo importo subirà una riduzione del 6,8 per cento per ogni anno di pagamento anticipato. Questa riduzione sarà del 3,4 per cento per le donne che raggiungeranno il diritto alla rendita entro il 2009.

## Perché un referendum?

I sindacati hanno domandato il referendum contro la 10a revisione dell'AVS. Pur riconoscendo i vantaggi della revisione proposta, si oppongono all'innalzamento dell'età di pensionamento per le donne.

## Considerazioni del Consiglio federale e del Parlamento

Consiglio federale e Parlamento sono favorevoli alla revisione perché essa introduce importanti miglioramenti sul piano sociale e soddisfa rivendicazioni femminili giustificate. I miglioramenti, che costituiscono il risultato di quindici anni di lavoro, non devono essere compromessi unicamente in nome di considerazioni legate all'età di pensionamento.

# Che cosa apporta la nuova legge?

La nuova legge introduce segnatamente le seguenti innovazioni:

## **Diritto individuale alla rendita per tutti**

Ognuno ha un diritto individuale alla rendita, indipendentemente dal sesso e dallo stato civile.

## **Divisione del reddito acquisito durante il matrimonio (splitting)**

La rendita comune accordata finora ai coniugi è sostituita da una rendita individuale per ognuno di essi. Durante il matrimonio, i contributi sono versati sui conti di entrambi i coniugi e attribuiti per metà (splitting) ad ognuno di essi. La somma delle due rendite non può essere superiore al 150 per cento della rendita massima, come l'attuale rendita per coniugi.

## **Accrediti per compiti educativi e assistenziali**

Chi si occupa di bambini di età inferiore ai 16 anni oppure accoglie nella propria economia domestica parenti invalidi beneficia di un accredito. Tale accredito dà diritto in seguito ad una rendita più elevata, fino a raggiungere l'importo massimo della rendita. Gli accrediti per compiti educativi e assistenziali corrispondono ad un reddito annuo fittizio di circa 35000 franchi che serve da base per il calcolo della rendita.

## **Miglioramenti di natura sociale**

I seguenti miglioramenti sono già in vigore:

Le rendite versate alle persone con un reddito modesto sono state aumentate dal 1993 grazie all'introduzione di una nuova formula di calcolo della rendita. Inoltre, sono versati sussidi alle persone che regolarmente devono ricorrere all'assistenza di terzi. Infine, le donne divorziate ricevono accrediti per compiti educativi.

Questi miglioramenti di natura sociale fanno parte integrante della 10a revisione dell'AVS. In caso di rifiuto rimarranno in vigore soltanto sino alla fine del 1996. Il Parlamento dovrebbe allora prendere una decisione in merito.

## **Innalzamento dell'età di pensionamento delle donne**

L'età di pensionamento delle donne – attualmente fissata a 62 anni – sarà portata a 63 anni nel 2001 e a 64 anni nel 2005. Le donne nate nel 1939 e negli anni seguenti riceveranno la rendita AVS a 63 anni mentre quelle nate a partire dal 1942, a 64 anni.

## **Flessibilità dell'età che dà diritto alla rendita**

E' introdotta una certa flessibilità per l'età che dà diritto alla rendita di vecchiaia. Le donne potranno chiedere il pensionamento già a 62 anni e gli uomini a 63. Tuttavia, in questo caso, l'importo delle loro rendite sarà ridotto del 6,8 per cento per ogni anno di pagamento anticipato. Per le donne, tale riduzione sarà soltanto del 3,4 per cento per un periodo transitorio fino al 2009. Se queste riduzioni risultassero troppo consistenti, si potranno accordare prestazioni complementari.

## **Introduzione della rendita per vedovi**

La revisione innova istituendo una rendita alla quale avranno diritto, in caso di decesso della moglie, gli uomini con figli di età inferiore ai 18 anni.

## **Altre innovazioni**

Conformemente al principio della parità dei sessi, l'obbligo di pagare i contributi è disciplinato in modo nuovo e le rendite complete sono soppresse nell'AVS.

# Argomenti del comitato referendario

Il comitato referendario fa valere i seguenti argomenti:

**«La 10a revisione dell'AVS riduce del 13,6 per cento la rendita delle donne**

Poiché la maggioranza parlamentare, contro le intenzioni del Consiglio federale, ha innalzato e fissato a 64 anni per le donne l'età che dà diritto alla rendita, la 10a revisione dell'AVS invece di portare maggiore equità provoca soltanto nuovi problemi.

- **Innalzare l'età di pensionamento significa 35 000 disoccupati in più**  
E' assurdo che persone anziane siano costrette a svolgere un'attività lucrativa per due anni in più mentre oltre 200 000 persone che vogliono lavorare non trovano un impiego. Le donne che in futuro vorranno andare in pensione a 62 anni dovranno accettare una riduzione della rendita del 13,6 per cento per tutto il resto della vita.
- **Innalzare l'età di pensionamento significa aumentare le spese pubbliche**  
Fissare l'età di pensionamento a 64 anni non permetterà di risparmiare. Al contrario, provocherà spese supplementari nel settore dell'assicurazione invalidità, dell'assicurazione contro la disoccupazione, delle casse malati e in quello dell'assistenza. Due anni di lavoro in più in età avanzata aumentano infatti i rischi d'invalidità, di malattia e di disoccupazione, dunque il rischio di dover ricorrere alla pubblica assistenza.
- **Innalzare l'età di pensionamento per le donne significa causare svantaggi anche a molti uomini**  
Molti uomini hanno mogli più giovani. Poiché con la 10a revisione dell'AVS la rendita completa per la moglie sarà soppressa, in caso di pensionamento del marito i coniugi dovranno vivere con una rendita unica finché la moglie non avrà raggiunto i 64 anni.
- **Innalzare l'età di pensionamento significa accentuare la discriminazione fra i sessi**  
Ancora oggi le donne guadagnano circa il 30 per cento in meno degli uomini; hanno meno possibilità di fare carriera; in misura maggiore rispetto agli uomini devono svolgere un'attività professionale e nel contempo occuparsi del lavoro domestico e dell'educazione dei figli. Di conseguenza, riducendo lo scarto tra l'età di pensionamento delle donne e quella degli uomini, senza contemporaneamente compensare le disparità summenzionate, si accentua la discriminazione a svantaggio delle donne.
- **Innalzare l'età di pensionamento non è necessario per l'AVS**  
Le finanze dell'AVS sono e rimarranno sane. Anche istituti economici indipendenti lo riconoscono. L'AVS è in grado di affrontare l'invecchiamento della nostra popolazione. Il popolo ha già autorizzato, a titolo preventivo, il prelevamento a tale scopo di una percentuale speciale sull'imposta sul valore aggiunto.
- **Innalzare l'età di pensionamento annulla i vantaggi dello splitting**  
La 10a revisione dell'AVS deve istituire accrediti per compiti educativi e assistenziali e il diritto individuale alla rendita (splitting). Tuttavia, aumentando l'età di pensionamento questo progresso sarebbe annullato. Concretamente, lo splitting e gli accrediti – di cui beneficiano sia gli uomini che le donne – costeranno all'AVS 58 milioni di franchi. Con l'innalzamento dell'età di pensionamento delle donne, l'AVS risparmierà miliardi a loro spese.

Per tutti questi motivi, l'Unione sindacale svizzera (USS), la Federazione svizzera dei sindacati cristiani (FSSC), numerose personalità e varie organizzazioni femminili e di pensionati, sostenuti da oltre 141 000 cittadini, raccomandano di dire NO alla 10a revisione dell'AVS che innalza l'età di pensionamento.»

# Parere del Consiglio federale

**La 10a revisione dell'AVS assicura in ampia misura la parità tra donna e uomo e apporta necessari miglioramenti sul piano sociale. Non sarebbe ragionevole rinunciarvi soltanto per la questione dell'età di pensionamento. Non vi è alcuna certezza che le innovazioni potranno essere realizzate più tardi se il disegno attuale dovesse essere respinto. Il Consiglio federale sostiene questo progetto segnatamente per le seguenti ragioni:**

## **Mettere la donna e l'uomo in condizioni di parità**

Tutti, sia le donne che gli uomini, avranno in futuro un diritto individuale alla rendita. Finora, soltanto l'uomo aveva diritto alla rendita per coniugi. Questa discriminazione oggi non è più giustificata. Dal 1988 il nuovo diritto di famiglia ha assicurato la parità dei coniugi nel matrimonio. Di conseguenza, essi devono dividere quanto hanno acquisito con il loro lavoro durante il matrimonio. Questo principio deve essere applicato anche nell'AVS.

## **Un riconoscimento atteso da tempo**

Finora nell'AVS non si prendevano in considerazione i compiti educativi e l'assistenza ai malati e agli anziani. La 10a revisione cambia questa situazione. Per la prima volta si terrà conto dei compiti educativi e assistenziali non retribuiti. Per lo svolgimento di questi compiti è accor-

dato un accredito che verrà computato in seguito nel calcolo della rendita. Questo miglioramento non contestato comporterà per la maggior parte delle persone un aumento della rendita. L'istituzione di accrediti per compiti educativi e assistenziali rappresenta un'opera pionieristica in Europa.

## **Aumento della rendita per oltre 580 000 persone**

La nuova formula di rendita è l'elemento essenziale della 10a revisione dell'AVS. Contrariamente al «principio dell'annaffiatoio», spesso giustamente criticato, la nuova normativa consentirà di favorire in modo mirato coloro che avevano un reddito modesto e disponevano pertanto di una previdenza professionale ridotta. Circa 580 000 persone, soprattutto donne, beneficiano di rendite più elevate. Inoltre, tutti gli aventi diritto alla rendita AVS che necessitano di cure costanti riceveranno un sussidio.

## **Innalzamento dell'età di pensionamento per le donne**

Il Parlamento ha deciso, per considerazioni di natura finanziaria, di combinare i numerosi vantaggi della 10a revisione dell'AVS con un innalzamento graduale dell'età di pensionamento delle donne. Questa età è fissata a 63 anni a partire dal 2001 e a 64 anni a partire dal 2005. La regolamentazione non è però rigida ma consente una certa flessibilità. Le donne potranno continuare a scegliere il pensionamento a 62 anni, a condizione di accettare una riduzione del 6,8 per cento della rendita per ogni anno di pensionamento anticipato. Per le donne nate tra il 1939 e il 1947 la rendita sarà ridotta soltanto della metà, ossia del 3,4 per cento, in base a una disposizione transitoria.

## **Pensionamento flessibile anche per gli uomini**

Anche per gli uomini l'inizio dell'età pensionabile è disciplinato in modo più flessibile. L'età rimane fissata a 65 anni, ma essi possono chiedere il pensionamento già a 63 anni. In tal caso, la loro rendita è ridotta del 6,8 per cento per ogni anno di pensionamento anticipato. Gli uomini o le donne che si trovano in una situazione finanziaria precaria in seguito a queste riduzioni possono chiedere il versamento di prestazioni complementari.

## **La rendita completa ormai inutile**

La soppressione della rendita completa criticata dal comitato di referendum non peggiora la situazione generale. Questa rendita era stata istituita in tempi in cui molti coniugi erano costretti a vivere soltanto con l'AVS. L'estensione della previdenza professionale rende tale prestazione ormai inutile, poiché è accordata unicamente a uomini che hanno mogli più giovani. Questa rendita sarà però soppressa soltanto in un secondo tempo. In caso di palese bisogno, saranno accordate anche prestazioni complementari.

## **Conseguenze finanziarie**

Il Parlamento ha realizzato la 10a revisione dell'AVS in modo tale da renderla finanziariamente equilibrata. Le spese supplementari, che ammontano annualmente a oltre 700 milioni di franchi, di cui 500 milioni dovuti unicamente alla nuova formula di rendita a favore delle persone con un reddito modesto, saranno compensate, a partire dal 2005, dal progressivo innalzamento dell'età di pensionamento delle donne. Si prevede addirittura un piccolo saldo attivo. La revisione contribuirà dunque a consolidare questa importante istituzione sociale. L'AVS continuerà così a poggiare su basi solide.

## **Un'affermazione ingannevole**

Il comitato di referendum afferma che la 10a revisione dell'AVS ridurrà del 13,6 per cento le rendite che spettano alle donne. Non si può però parlare di una riduzione generale di queste rendite. Soltanto le donne che, dopo il 2010, vorranno riscuotere la loro rendita a partire da 62 anni dovranno sopportare una riduzione. La situazione sarà d'altronde la stessa anche per gli uomini che, grazie alla 10a revisione dell'AVS, potranno ottenere una rendita, anch'essa ridotta, a partire dall'età di 63 anni.

## **Non compromettere i miglioramenti**

Il comitato referendario dipinge un quadro esageratamente oscuro e poco comprensibile delle conseguenze della revisione. Sarebbe peccato se questo disegno di legge equilibrato fosse respinto unicamente a causa della questione dell'età di pensionamento delle donne. Per molte donne vedere la propria età di pensionamento avvicinarsi a quella fissata per l'uomo costituisce un sacrificio. Occorre però anche ricordare i molteplici vantaggi offerti dalla revisione. Nonostante abbiano una speranza di vita nettamente superiore, le donne continueranno ad andare in pensione un anno

prima degli uomini. Accettando l'innalzamento dell'età che dà diritto alla rendita, le donne contribuiranno ad assicurare il futuro finanziamento dell'AVS.

## **Conseguenze di un «no»**

Un «no» alla 10a revisione dell'AVS impedirebbe l'entrata in vigore degli importanti miglioramenti costituiti, soprattutto per le donne, dallo splitting e dagli accrediti per compiti educativi e assistenziali. Non è possibile sapere se queste notevoli conquiste potranno essere nonostante tutto messe in vigore, in futuro, senza un aumento dell'età di pensionamento delle donne. Anche il proseguimento oltre il 1996 dei miglioramenti delle rendite accordate fino a tale data alle persone con un reddito modesto non è sicuro, poiché dipenderebbe da una nuova decisione del Parlamento.

## **Alla vigilia dell'11a revisione dell'AVS**

E' importante accettare questa 10a revisione affinché sia possibile dedicarsi ad altre questioni relative all'AVS. I problemi posti dall'evoluzione demografica in Svizzera e il finanziamento dell'AVS a lungo termine saranno oggetto dell'11a revisione, che dovrà essere messa in vigore nei primi anni del prossimo secolo.

**Per questi motivi, Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare la 10a revisione dell'AVS.**



---

**Secondo oggetto:**

## **Iniziativa popolare «per il potenziamento dell'AVS e dell'AI»**

**La domanda in votazione è la seguente:**

**Volete accettare l'iniziativa popolare «per il potenziamento dell'AVS e dell'AI»?**

Il Consiglio nazionale ha respinto l'iniziativa con 123 voti contro 51, il Consiglio degli Stati con 36 voti contro 3.

**Testo in votazione: p. 15-16**

# L'essenziale in breve

## Quali sono gli obiettivi dell'iniziativa?

L'iniziativa popolare «per il potenziamento dell'AVS e dell'AI» è stata presentata nel 1990 dal Partito socialista svizzero (PSS) e dall'Unione sindacale svizzera (USS) con 118 264 firme valide. Essa chiede di spostare l'onere delle prestazioni della previdenza professionale (secondo pilastro) all'assicurazione vecchiaia e superstiti (primo pilastro): le rendite sarebbero notevolmente potenziate mentre si risparmierebbe nel settore della previdenza professionale.

## Rafforzamento del primo pilastro

L'iniziativa ridefinisce l'obiettivo del primo pilastro. Non si tratta solo di provvedere al fabbisogno vitale ma anche di «contribuire ad assicurare l'indipendenza economica sulla base del precedente tenore di vita». L'AVS e l'AI assumerebbero in tal caso compiti che attualmente incombono alla previdenza professionale.

L'iniziativa chiede inoltre:

- rendite indipendenti dal sesso e dallo stato civile e accrediti per presa a carico;
- una rendita di quiescenza a partire dai 62 anni;
- l'aumento dei contributi della Confe-

- derazione all'AVS e all'AI;
- il libero passaggio integrale nella previdenza professionale.

## Costi di oltre 7 miliardi di franchi all'anno

L'iniziativa avrebbe notevoli ripercussioni finanziarie. Si prevedono costi supplementari per Confederazione, Cantoni e assicurati di oltre sette miliardi di franchi. Queste ingenti spese dovrebbero essere finanziate mediante sovvenzioni della Confederazione o trattenute sui salari. La previdenza professionale sarebbe invece sgravata di 2,7 miliardi di franchi.

## Considerazioni di Consiglio federale e Parlamento

Consiglio federale e Parlamento respingono l'iniziativa. Importanti richieste in essa formulate sono già adempiute con la 10a revisione dell'AVS, come ad esempio un notevole miglioramento delle rendite, il diritto individuale alle stesse, l'accredito per compiti educativi e d'assistenza e la possibilità di ottenere il pagamento anticipato della rendita. La 10a revisione dell'AVS migliora le rendite delle persone con reddito modesto senza comportare i gravosi svantaggi finanziari dell'iniziativa. Dal 1° gennaio 1995, il libero passaggio nella previdenza professionale è garantito da una legge speciale.

# Argomenti del comitato d'iniziativa

Il comitato d'iniziativa sostiene gli argomenti seguenti:

## **«Età di pensionamento a scelta per uomini e donne**

L'iniziativa (per il potenziamento dell'AVS e dell'AI) intende finalmente consentire di fissare personalmente l'età di pensionamento. Se l'iniziativa fosse accettata, uomini e donne avranno il diritto di andare in pensione all'età di 62 anni con il versamento integrale della rendita o di ridurre la loro attività lucrativa e la loro remunerazione a partire da questa età, ricevendo in compenso una parte della rendita.

## **Uguali diritti per uomini e donne**

L'iniziativa (per il potenziamento dell'AVS e dell'AI) chiede l'introduzione del diritto individuale alla rendita (splitting): i contributi AVS pagati negli anni di vita comune sono divisi tra i coniugi. L'iniziativa intende tuttavia porre fine a uno stato di cose in cui le persone che interrompono o riducono la loro attività lucrativa per educare i figli o assistere parenti sono penalizzate al momento della vecchiaia. Per mezzo dell'accredito per compiti educativi e d'assistenza, l'iniziativa garantisce che si tenga conto di questa attività per il calcolo della rendita.

## **Adempimento di un mandato costituzionale rimandato per troppo tempo: pagamento di rendite AVS e AI che garantiscano il fabbisogno vitale**

La Costituzione federale è inequivocabile: le rendite dell'AVS e dell'AI devono coprire adeguatamente il fabbisogno vitale. Questo obiettivo è tuttavia ancora ben lungi dall'essere raggiunto sia per l'AVS sia per l'AI. Il mandato costituzionale sarà adempiuto solo con il potenziamento proposto dalla presente iniziativa popolare.

L'iniziativa prevede l'aumento del 50 per cento della rendita minima AVS, in modo da portarla dagli attuali 970 franchi a 1455 franchi, mentre la rendita massima passerebbe dagli attuali 1940 franchi a 2425 franchi. Anche le persone con un reddito medio saranno favorite dall'aumento dell'AVS, dal momento che dovrebbero pagare premi meno elevati per il secondo pilastro obbligatorio.

Coloro che sono già pensionati godrebbero dei vantaggi più diretti: riceverebbero una rendita AVS superiore e inoltre la rendita integrale della cassa pensioni.

## **Più sicurezza per le rendite**

Il potenziamento dell'AVS rafforzerà la sicurezza delle persone che esercitano un'attività lucrativa e non soltanto quella dei pensionati: l'adeguamento delle rendite AVS al rincaro e ai salari è garantito, contrariamente a quanto avviene per le rendite versate dalle casse pensioni. I fondi dell'AVS non possono inoltre essere utilizzati abusivamente a fini speculativi.

## **Possibilità di finanziare i miglioramenti**

I miglioramenti apportati all'AVS – rendite più elevate, libera scelta dell'età che dà diritto alla rendita, splitting, accrediti – non sono evidentemente gratuiti ma possono essere finanziati

- mediante un aumento dei contributi federali all'AVS, finanziato con l'1,3 per cento dell'imposta sul valore aggiunto,
- mediante risparmi di 2,7 miliardi di franchi sui premi versati alle casse pensioni, pur mantenendo invariato il grado di protezione,
- mediante la riscossione di un'aliquota pari allo 0,4 per cento sui salari, che dovrà essere versata dai datori di lavoro e dai lavoratori,
- con l'eliminazione di prestazioni complementari per un importo di un miliardo di franchi.

Si prevedono inoltre ulteriori risparmi, dal momento che l'abbassamento dell'età che dà diritto alla rendita ridurrà il numero di disoccupati e i casi d'invalidità; il miglioramento delle rendite comporterà inoltre una diminuzione dei casi d'assistenza.

Accettando l'iniziativa (per il potenziamento dell'AVS e dell'AI) faremo finalmente in modo che l'AVS diventi un'assicurazione popolare in grado di coprire adeguatamente il fabbisogno vitale. »

# Parere del Consiglio federale

L'iniziativa chiede una nuova e problematica ripartizione degli oneri tra i pilastri obbligatori della nostra previdenza in caso di vecchiaia. Gli ingenti costi che comporterebbe, difficilmente sostenibili dallo Stato e dall'economia, non sono affatto giustificati rispetto ai miglioramenti che ne deriverebbero per i nostri pensionati. Diverse richieste dell'iniziativa sono inoltre realizzate con la 10a revisione dell'AVS. Il Consiglio federale respinge l'iniziativa, in particolare per i seguenti motivi:

## Ingerenza nel principio dei tre pilastri

La nostra previdenza in caso di vecchiaia si basa sul cosiddetto principio dei tre pilastri. Il primo pilastro è rappresentato dall'AVS, il cui compito è di coprire il fabbisogno vitale. Il secondo pilastro è costituito dalla previdenza professionale (casce pensioni), che deve consentire di mantenere adeguatamente il livello di vita precedente. Il terzo pilastro è dato infine dalla previdenza individuale. Questo sistema ha dato buoni risultati. Cambiamenti sono certo possibili, ma l'iniziativa modifica troppo radicalmente la ripartizione degli oneri fra i tre pilastri.

## Un progetto costoso e insufficiente

L'iniziativa prevede di aumentare tutte le rendite di circa 500 franchi. Un provvedimento generale di questo tipo non ha senso, dal momento che sostiene anche le persone che godono di una situazione economica abbastanza agiata da poterne fare a meno. L'aumento proposto non è inoltre sufficiente per coprire il fabbisogno vitale di tutti gli assicurati e costringerebbe comunque molti a far

capo alle prestazioni complementari. Per tale motivo, con la nuova formula di rendita della 10a revisione dell'AVS, Consiglio federale e Parlamento intendono aumentare in modo mirato le rendite di coloro che ne hanno effettivamente bisogno.

## Ingenti costi supplementari

L'iniziativa comporterebbe costi supplementari di oltre sette miliardi di franchi l'anno per l'AVS e l'Al. Sarebbe irresponsabile imporre tali oneri ai contribuenti e all'economia. Chi pagherebbe dunque questi costi supplementari? La Confederazione e i Cantoni dovrebbero assumerne almeno 3,3 miliardi. Questo importo si riduce in effetti a 2,4 miliardi di franchi se si considera la prevista riduzione delle prestazioni complementari pari a 900 milioni di franchi, ma rimangono pur sempre 4,7 miliardi di spese scoperte. Questa cifra enorme potrebbe essere finanziata solo aumentando del 2,1 per cento la trattenuta sul salario o mediante contributi pubblici supplementari. D'altro lato, gli assicurati beneficerebbero nel settore della previdenza professionale di uno sgravio di 2,7 miliardi di franchi.

---

## **Riduzione dell'età che dà diritto alla rendita**

L'iniziativa propone una rendita di quiescenza che può essere riscossa già a 62 anni al momento della cessazione dell'attività lucrativa. Dato che non vi sono stimoli a ritardare la riscossione della rendita, bisogna presumere che la regolamentazione proposta provocherebbe di fatto un abbassamento generale dell'età di pensionamento. Una rendita di quiescenza comporterebbe quindi un onere supplementare difficilmente sostenibile dal profilo finanziario, tanto più che la speranza di vita della popolazione è in aumento.

## **Un'iniziativa superata**

L'iniziativa è stata depositata molto tempo prima dell'approvazione della 10a revisione dell'AVS. Formula quindi richieste la cui realizzazione è stata nel frattempo decisa nell'ambito di questa revisione, come il diritto individuale alla rendita, indipendentemente dallo stato civile e dal sesso (splitting) e gli accrediti per compiti educativi e d'assistenza. La legge sul libero passaggio garantisce inoltre dal 1° gennaio 1995 il libero passaggio nella previdenza professionale e rende superflua l'iniziativa anche su questo punto.

**Per questi motivi, Consiglio federale e Parlamento raccomandano di respingere l'iniziativa popolare «per il potenziamento dell'AVS e dell'AI».**

# Testo in votazione

## Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «per il potenziamento dell'AVS e dell'AI»

del 7 ottobre 1994

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
esaminata l'iniziativa popolare federale «per il potenziamento dell'AVS e dell'AI» depositata il 30 maggio 1991<sup>1)</sup>;  
visto il messaggio del Consiglio federale del 5 maggio 1993<sup>2)</sup>,  
*decreta:*

### Art. 1

<sup>1</sup> L'iniziativa popolare «per il potenziamento dell'AVS e dell'AI» del 31 maggio 1991 è valida ed è sottoposta al voto del popolo e dei Cantoni.

<sup>2</sup> L'iniziativa ha il seguente tenore:

I

La Costituzione federale è modificata come segue:

*Art. 34<sup>quater</sup> cpv. 2, ingresso e lett. b e cpv. 3, lett. b ed e*

<sup>2</sup> La Confederazione istituisce, in via legislativa, un'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, obbligatoria per tutta la popolazione. Questa assicurazione eroga prestazioni in denaro ed in natura. Le rendite devono compensare adeguatamente il fabbisogno vitale e contribuire ad assicurare l'indipendenza economica sulla base del precedente tenore di vita. La Confederazione provvede affinché i diritti alle prestazioni siano determinati indipendentemente dal sesso e dallo stato civile e prevede accrediti per presa a carico. La rendita massima non deve superare il doppio della rendita minima. Le rendite devono essere adattate almeno all'evoluzione dei prezzi. Le rendite di vecchiaia sono concesse, all'abbandono dell'attività lucrativa, dal compimento dei 62 anni. La legge stabilisce l'anno di età a contare dal quale tale diritto può essere fatto valere senza l'obbligo di abbandonare l'attività lucrativa e disciplina il diritto a una rendita parziale nel caso di abbandono parziale dell'attività lucrativa. Può ridurre il limite di età o prevedere, a determinate condizioni, la riscossione anticipata della rendita. I Cantoni cooperano all'attuazione dell'assicurazione; possono essere chiamate a cooperare associazioni professionali e altre organizzazioni private o pubbliche. L'assicurazione è finanziata:

...

- b. con un contributo della Confederazione non eccedente la metà delle uscite e coperto, in primo luogo, dai proventi netti dell'imposta e dei dazi doganali sul tabacco, e dall'imposizione fiscale sulle bevande distillate, secondo il disposto dell'articolo 32<sup>bis</sup> capoverso 9. Il contributo della Confederazione all'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti ammonta almeno al 25 per cento e quello all'assicurazione per l'invalidità almeno al 50 per cento delle loro rispettive uscite;

<sup>1)</sup> FF 1991 III 886

<sup>2)</sup> FF 1993 II 469

...

<sup>3</sup> La Confederazione prende, in via legislativa, le seguenti misure in materia di previdenza professionale, allo scopo di permettere alle persone anziane, ai superstiti e agli invalidi di mantenere in modo adeguato il loro precedente tenore di vita, e tenuto conto delle prestazioni dell'assicurazione federale:

...

b. fissa le esigenze minime cui queste istituzioni di previdenza devono soddisfare, in modo che vengano assicurate almeno le parti del reddito salariale oscillanti tra 1 e  $\frac{2}{3}$  e 4  $\frac{1}{2}$  volte la rendita minima di vecchiaia dell'assicurazione federale. Per risolvere certi problemi speciali, possono essere previsti provvedimenti a livello nazionale;

...

e. provvede a garantire il libero passaggio integrale nel quadro dell'assicurazione obbligatoria e fuori di esso; la prestazione di libero passaggio deve comprendere almeno il doppio dei contributi, aumentati degli interessi, pagati dal salariato alla previdenza professionale per la vecchiaia.

## II

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue:

### *Art. 20 delle disposizioni transitorie*

<sup>1</sup> Entro sei anni dall'accettazione dell'articolo 34<sup>quater</sup> capoverso 2, ingresso lettera b e capoverso 3 lettere b ed e da parte del popolo e dei Cantoni, le rendite dell'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità sono aumentate in modo che:

- a. la rendita minima allora in vigore sia maggiorata della metà;
- b. le rendite si compongano, da un lato, di una parte fissa di  $\frac{1}{3}$  della rendita minima e, dall'altro, di una parte variabile di  $\frac{1}{3}$  del reddito, fino al reddito corrispondente al doppio della rendita minima, e, oltre, di  $\frac{1}{5}$  del reddito;
- c. la rendita massima corrisponda a 1  $\frac{2}{3}$  della rendita minima;
- d. la rendita individuale di vecchiaia delle persone aventi un'economia domestica in comune con altri beneficiari di rendite di vecchiaia ammonti ai  $\frac{4}{5}$  della rendita di persone aventi un'economia domestica propria;
- e. gli accrediti per presa a carico siano fissati in modo che corrispondano almeno al reddito pari al doppio della rendita minima di vecchiaia.

<sup>2</sup> Il legislatore provvede affinché gli assicurati siano sgravati in modo corrispondente nell'ambito della previdenza professionale obbligatoria. Restano garantiti i diritti acquisiti da tutti i beneficiari di rendite e da tutti gli assicurati rispetto alle istituzioni della previdenza professionale. Il legislatore disciplina la destinazione dei capitali di copertura liberati in forma di riserve individuali di contributi d'assicurati o a scopi previdenziali e garantisce che siano presi come base i diritti vigenti al momento dell'accettazione dell'articolo 34<sup>quater</sup> completato.

<sup>3</sup> Se l'Assemblea federale non promulga, entro 5 anni dall'accettazione dell'articolo 34<sup>quater</sup> completato, la corrispondente legislazione, il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni esecutive.

## Art. 2

L'Assemblea federale raccomanda al popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.



**Terzo oggetto:**

## **Modificazione della legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero**

**La domanda che figura sulla scheda di voto è la seguente:**

**Volete accettare la modificazione del 7 ottobre 1994 della legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero?**

La legge è stata approvata dal Consiglio nazionale con 149 voti contro 19 e dal Consiglio degli Stati all'unanimità.

**Testo in votazione: p. 25-31**

## L'essenziale in breve

### Una regolamentazione obsoleta

Da oltre 30 anni le persone all'estero possono acquistare fondi in Svizzera solo se ottengono un'autorizzazione a tale scopo. Questa rigida regolamentazione, che non corrisponde più alle esigenze odierne, deve essere mitigata, poiché in numerose regioni impedisce lo sviluppo economico e contraddice i trattati di domicilio conclusi dalla Svizzera con gli Stati limitrofi. Inoltre, la domanda di suolo svizzero da parte di stranieri non è più così forte come un tempo. Molte procedure d'autorizzazione lunghe e complesse risultano pertanto superflue.

### Un'apertura controllata

Chiunque abiti e lavori in Svizzera legalmente e in modo duraturo sarà esonerato dall'obbligo dell'autorizzazione. Le persone domiciliate all'estero rimarranno soggette al regime dell'autorizzazione sempre che non abbiano abitato precedentemente in Svizzera per almeno cinque anni. Per contro, la compera di fondi per l'esercizio di un'attività economica non necessita di alcuna autorizzazione, a condizione che i compratori provengano da Stati che accordano la reciprocità alla Svizzera. Queste agevolazioni sono necessarie per dare nuovi impulsi alla nostra economia.

### Contingente per le abitazioni di vacanza

La revisione della legge non comporta però una liberalizzazione totale del mer-

cato. La vendita di abitazioni di vacanza a persone all'estero rimarrà contingentata. Una novità della legge è la menzione esplicita di un numero massimo di compravendite (4000 unità per biennio). Il Consiglio federale potrà decidere liberamente di diminuire questo contingente. L'acquisto di un fondo a scopo di locazione o di affitto oppure per rivenderlo o per farne commercio a titolo professionale è di principio vietato.

### Perché un referendum?

Contro la proposta revisione, il partito democratico svizzero ha lanciato il referendum. Esso si oppone ad ogni liberalizzazione del mercato fondiario a favore delle persone all'estero. Esso ritiene che un simile allentamento comporterebbe inevitabilmente un boom edilizio.

### Considerazioni del Consiglio federale e del Parlamento

Consiglio federale e Parlamento considerano la presente revisione un compromesso giudizioso: da un lato, non si dà seguito a richieste estreme tendenti ad abrogare completamente le restrizioni in vigore, dall'altro allenterà la rigida regolamentazione vigente. La revisione imprimerà nuovi stimoli all'economia, non da ultimo nelle regioni economicamente sfavorite del nostro Paese, evitando tuttavia che la parte di immobili in mano straniera aumenti eccessivamente.

# Che cosa apporta la modificazione della legge?

## **Rinnovamento dell'economia di mercato**

Chiunque intenda esercitare un'attività economica in Svizzera può acquistare gli immobili necessari senza passare attraverso interminabili procedure d'autorizzazione. Unita a maggiori possibilità di partecipazione alle aziende nazionali, questa agevolazione rende più attrattiva la piazza economica svizzera per le imprese operanti a livello internazionale. La modificazione della legge introduce inoltre alleggerimenti per le regioni turistiche e contribuisce a creare nuovi posti di lavoro.

## **Apertura controllata del mercato immobiliare**

La revisione prevede un'apertura controllata del mercato immobiliare. Per l'acquisto di immobili a scopo di puro collocamento di capitali e nell'ambito di un commercio professionale d'immobili nonché per l'acquisto di abitazioni di vacanza sarà necessaria come finora un'autorizzazione. In tal modo l'elemento essenziale della cosiddetta «Lex Friedrich» viene salvaguardato.

## **Dal principio della nazionalità a quello del domicilio**

In futuro, chiunque risieda e lavori legalmente in Svizzera può comprare senza autorizzazione un immobile. Le persone all'estero non necessitano di un'autorizzazione solo se hanno abitato in precedenza nel nostro Paese per almeno cinque anni. Con questa innovazione il diritto svizzero onora i suoi impegni internazionali. Gli Svizzeri che possiedono o intendono acquistare immobili all'estero non saranno più vittime di misure di ritorsione.

## **Considerazione degli interessi degli Svizzeri all'estero**

Gli Svizzeri all'estero potranno ancora acquistare immobili in Svizzera senza autorizzazione, se hanno vissuto almeno per cinque anni in Svizzera, se ereditano o se sono già comproprietari.

## **Limitazione quantitativa per abitazioni di vacanza**

L'attuale sistema di contingentamento per l'acquisto di abitazioni di vacanza da parte di persone all'estero rimane in vigore. La legge prevede criteri nuovi e oggettivi per la ripartizione dei contingenti cantonali nonché un numero massimo di 4000 abitazioni di vacanza fissato per tutta la Svizzera e per un periodo di due anni.

## **Semplificazione delle procedure**

Le attuali procedure amministrative sono eccessive. Sono lunghe e complicate anche nel caso di acquisti giustificati. Per migliorare l'efficienza, si è rinunciato a sottoporre ad autorizzazione i casi per i quali oggi la decisione è sempre positiva.

# Argomenti del comitato di referendum

**Il comitato referendario fa valere i seguenti argomenti:**

**«No alla svendita della Patria – No all’allentamento della Lex Friedrich!**

*La presente revisione della legge **svuoterebbe la Lex Friedrich della sua sostanza; i Democratici svizzeri (DS)** hanno quindi lanciato il referendum. La revisione prevede non solo un notevole aumento del numero massimo delle autorizzazioni d’acquisto per tutti gli stranieri, ma soprattutto la sostituzione del principio della nazionalità con quello del **domicilio**. Ciò consentirebbe ad **ogni straniero che è domiciliato in Svizzera** (o che lo è precedentemente stato per almeno 5 anni!) di acquistare fondi o immobili **senza alcun computo** sui detti contingenti.*

*I beni immobili del nostro Paese non sono acquistati dal «piccolo straniero» bensì da facoltosi «pezzi grossi» (per esempio dalla mafia dell’est). In questo mercato fluiscono in parte **capitali in fuga o denaro della droga di origine assai dubbia**, trasferiti in Svizzera per essere riciclati.*

*Il Consiglio federale e altre cerchie interessate vogliono a breve termine **smantellare completamente la Lex Friedrich (una cilliegia tira l’altra!)**. Soltanto un no a questo progetto permetterà di evitare il peggio.*

*Forti del sostegno di 56 801 cittadini i DS intendono evitare che **gli ultimi angoli di natura intatti siano sacrificati al cemento**. I nostri **paesaggi montani unici e le nostre belle rive lacustri** (essenziali per il turismo) **devono essere salvaguardati!***

*E come non considerare un vero e proprio **oltraggio agli svizzeri all’estero** il fatto di volerli trattare in futuro alla stessa stregua degli stranieri per l’acquisto di alloggi?*

***Non si capisce** poi perché si voglia **abrogare il divieto d’acquisto** da parte di stranieri delle zone in prossimità di **opere militari** (pericolo di spionaggio).*

*L’aumento della domanda farebbe **lievitare i prezzi di locazioni, terreni e immobili** rendendo quindi più difficile l’acquisto di alloggi da parte della popolazione indigena.*

*Le **ricadute sull’economia pubblica** di residenze secondarie prevalentemente vuote sono **minime**. Invece i Comuni interessati devono assumere **ingenti costi infrastrutturali** dovuti alle **opere d’urbanizzazione**, pagati in definitiva dagli indigeni.*

**Conserviamo intatta la natura per i nostri figli. Diciamo quindi:  
No alla speculazione immobiliare – No alla svendita della Patria! »**

# Parere del Consiglio federale

**Le rigide disposizioni per l'acquisto di immobili da parte di persone all'estero sono state emanate in un momento di grande aumento della domanda in seguito al boom economico e alla concessione di vantaggi fiscali. Nel frattempo la situazione è mutata. Un allentamento si impone per dare nuovi impulsi all'economia e creare o mantenere posti di lavoro. Nel medesimo tempo vi è la necessità di armonizzare il diritto nazionale con quello internazionale. Il timore di una «svendita della Patria» è infondato. Il Consiglio federale è favorevole al disegno segnatamente per le seguenti ragioni:**

## Una situazione mutata

Dal 1961, anno in cui sono state emanate per la prima volta le limitazioni riguardanti l'acquisto di immobili da parte di persone all'estero, la situazione è profondamente mutata. I tempi del boom economico sono finiti. La recessione e la disoccupazione creano grossi problemi in molte regioni. Per questo motivo gli sforzi per rilanciare l'economia di mercato non devono essere ostacolati dalla Lex Friedrich. L'attrattiva della piazza economica svizzera non può essere sminuita da una regolamentazione sproporzionata.

## Svendita della Patria: un luogo comune

Il comitato di referendum ripete lo slogan della «svendita della Patria». Occorre a questo punto precisare che dal 1961 la parte del territorio in mano straniera è aumentata solo dello 0,05 per cento della

superficie nazionale svizzera ovvero dello 0,8 per cento appena delle zone edificabili delimitate. La domanda contenuta degli scorsi anni spiega questa percentuale così limitata. Non vanno inoltre sottovalutati i riacquisti da parte degli Svizzeri: dal 1985 al 1993, 6236 stranieri hanno acquistato un'abitazione di vacanza in Svizzera, mentre 5481 Svizzeri hanno riacquistato un'abitazione di vacanza da stranieri.

## Limitazioni inutili

Non si riesce a capire perché gli stranieri che abitano e lavorano legalmente in Svizzera ormai da lungo tempo debbano chiedere un'autorizzazione per acquistare un immobile. Già attualmente le persone residenti sono esonerate da questo obbligo. La revisione consentirà anche alle persone che esercitano un'attività economica in Svizzera di acquistare liberamente gli immobili necessari.

## **Mantenimento del principio fondamentale della legge**

L'elemento essenziale della legge in vigore è mantenuto: chiunque acquisti fondi solo a scopo di puro collocamento di capitali, vale a dire per darli in locazione, in affitto o per rialienarli necessita di un'autorizzazione. Anche il commercio professionale d'immobili rimarrà di principio vietato. La compera di abitazioni di vacanza sarà ancora soggetta ad un contingente il cui limite massimo (4000 unità per biennio) sarà fissato d'ora in poi nella legge. Esso corrisponde al numero fissato nel 1985 in occasione dell'entrata in vigore della Lex Friedrich. Ben inteso, il Consiglio federale potrà ridurre i contingenti, ma non aumentarli.

## **Gli Svizzeri all'estero non sono stati dimenticati**

Gli Svizzeri all'estero che vogliono comprare un fondo in Svizzera dovranno d'ora in poi chiedere un'autorizzazione. Tuttavia, diversi provvedimenti li agevoleranno. Tutte le persone che per una volta nella loro vita sono state domiciliate in Svizzera per almeno cinque anni potranno acquistare immobili senza autorizzazione. Lo stesso vale anche in caso di eredità. Le famiglie potranno quindi conser-

vare il loro patrimonio. La revisione pone la legge in sintonia con gli accordi internazionali vigenti che sanciscono la parità di trattamento tra cittadini degli Stati contraenti. La revisione è nell'interesse degli Svizzeri all'estero, poiché solo un trattamento non discriminatorio impedirà misure di ritorsione nei loro confronti da parte degli Stati in cui risiedono.

## **Semplificazione delle procedure amministrative**

La revisione contribuisce a semplificare sensibilmente le procedure amministrative. Oggi anche per gli stabilimenti aziendali più piccoli è necessaria un'autorizzazione. Bisogna rimediare a quest'esagerazione. L'obbligo di far approvare dalla Confederazione le disposizioni d'esecuzione cantonali è soppresso; sarà sufficiente inviarle all'ufficio federale competente. I Cantoni godranno quindi di un margine d'apprezzamento e di un'autonomia maggiori nell'amministrazione dei contingenti. La disposizione che obbliga il DMF a verificare per tutte le domande se vi sia nelle vicinanze un'opera militare importante è pure abrogata. Essa è infatti superflua, poiché questi oggetti possono anche essere dati in locazione e finora le autorizzazioni sono state rifiutate solo in rari casi.

## **Una via di mezzo accettabile**

Si è chiesto da più parti di rendere più flessibili le prescrizioni in vigore. Il Canton Ginevra ha addirittura depositato un'iniziativa che chiedeva l'abrogazione della Lex Friedrich. Consiglio federale e Parlamento si oppongono a richieste così radicali. La revisione proposta non avrà effetti incontrollabili o fuori misura. È una soluzione di compromesso che fornirà impulsi all'economia del nostro Paese, senza tuttavia esercitare gravosi influssi sul mercato fondiario svizzero.

## **Un primo passo verso l'abrogazione?**

Contrariamente a quanto sostiene il comitato di referendum, non si può parlare di « politica del carciofo ». Come fa rilevare una commissione di esperti istituita dal Consiglio federale, una liberalizzazione totale provocherebbe un aumento della domanda che non va sottovalutato, segnatamente nel caso degli appartamenti di vacanza. L'eventuale abrogazione della Lex Friedrich dovrebbe dunque essere assolutamente accompagnata da misure di sostegno. Qualsiasi ulteriore revisione sarà decisa in un secondo tempo, nell'ambito di una procedura distinta in cui saranno a disposizione tutti i mezzi di partecipazione offerti dal nostro ordinamento democratico.

**Per questi motivi, Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare la revisione della legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero.**

# Testo in votazione

## Legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero

Modificazione del 7 ottobre 1994

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del 23 marzo 1994<sup>1)</sup>,  
*decreta:*

I

La legge federale del 16 dicembre 1983 sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero è modificata come segue:

### *Ingresso*

vista la competenza generale della Confederazione nel campo degli affari esteri;  
visti gli articoli 64 e 64<sup>bis</sup> della Costituzione federale;  
visto il messaggio ...

### *Art. 2 Limitazione*

<sup>1</sup> Le persone all'estero devono chiedere un'autorizzazione all'autorità cantonale competente se acquistano un fondo che serve:

- a. quale puro collocamento di capitali;
- b. per il commercio di fondi a titolo professionale;
- c. come abitazione di vacanza.

### *Art. 3 Definizioni*

<sup>1</sup> Per puro collocamento di capitali s'intende l'acquisto di un fondo allo scopo di darlo in locazione, in affitto o di rialienarlo.

<sup>2</sup> L'acquisto di un fondo non costituisce puro collocamento di capitali se:

- a. il fondo serve all'acquirente principalmente per l'esercizio di un'attività industriale, commerciale, finanziaria o di prestazione di servizi, oppure di una attività artigianale o di una libera professione; possono essere acquistate in proprietà le abitazioni prescritte da piani d'utilizzazione del suolo o le superfici utili riservate a tale scopo;
- b. l'acquirente edifica sul fondo una costruzione a titolo professionale e per la maggiore parte personalmente;
- c. l'acquirente dà in locazione a titolo professionale locali d'abitazione e fornisce ai locatari prestazioni di servizi di svariato genere durante il loro soggiorno;

<sup>1)</sup> FF 1994 II 461

- d. il fondo serve come collocamento di capitali risultanti dall'attività di istituti d'assicurazione autorizzati ad esercitare in Svizzera;
- e. il fondo è rilevato da una banca o da un istituto d'assicurazione autorizzati ad esercitare in Svizzera e titolari di un diritto di pegno sullo stesso fondo, per evitare un danno imminente derivante dal negozio giuridico assicurato con il pegno;
- f. il fondo serve per la previdenza professionale di un'impresa con sede in Svizzera;
- g. il fondo serve per scopi di esclusiva utilità pubblica e l'acquirente, per il fondo stesso, è esente dall'imposta federale diretta.

<sup>3</sup> Per commercio professionale di fondi si intende l'acquisto di un fondo al fine di alienarlo, di locarlo o di affittarlo, qualora l'acquirente consegua la maggior parte del suo reddito tramite il commercio di fondi.

<sup>4</sup> Per abitazione di vacanza s'intende un fondo comprendente un'abitazione destinata a soggiorni periodici dell'acquirente e che non è in relazione con l'esercizio di un'attività lucrativa.

*Art. 4 cpv. 1 lett. b, d, e nonché f e cpv. 2*

<sup>1</sup> È considerato acquisto di un fondo:

- b. la partecipazione ad una società senza personalità giuridica ma con capacità patrimoniale, il cui scopo effettivo è il commercio professionale di fondi e i cui attivi comprendano un fondo in Svizzera;
- d. *Abrogata*
- e. l'acquisto della proprietà o dell'usufrutto su una quota di una persona giuridica, il cui scopo effettivo è il commercio professionale di fondi ed i cui attivi, secondo il loro valore effettivo, sono costituiti per più di un terzo da fondi in Svizzera, nella misura in cui persone all'estero ottengano o rafforzino, con tale acquisto, una posizione preponderante;
- f. l'acquisto della proprietà o dell'usufrutto su una quota di una persona giuridica i cui attivi, secondo il loro valore effettivo, consistono per più di un terzo in abitazioni di vacanza in Svizzera;

<sup>2</sup> *Abrogato*

*Art. 5 cpv. 1 lett. a e d e cpv. 2 e 3*

<sup>1</sup> Sono considerate persone all'estero:

- a. le persone fisiche che non hanno domicilio legale ed effettivo in Svizzera o che non lo hanno avuto in precedenza per almeno cinque anni; è fatto salvo il capoverso 3;
- d. le persone fisiche o giuridiche come pure le società senza personalità giuridica ma con capacità patrimoniale che non sono persone all'estero ai sensi delle lettere a e c, ma acquistano un fondo per conto di persone all'estero.

<sup>2</sup> *Abrogato*

<sup>3</sup> In quanto accordi internazionali non vi si oppongono, il Consiglio federale può sottoporre all'obbligo dell'autorizzazione i cittadini di Stati esteri che non hanno il diritto di stabilirsi in Svizzera, se questi Stati non garantiscono un diritto reciproco ai cittadini svizzeri.

*Art. 6 cpv. 2 lett. a e b e cpv. 3 lett. b*

<sup>2</sup> La posizione preponderante di persone all'estero in una persona giuridica è presunta se esse:

- a. possiedono almeno la metà del capitale azionario o del capitale sociale;
- b. dispongono di almeno la metà dei voti nell'assemblea generale o nell'assemblea dei soci;

<sup>3</sup> La posizione preponderante di persone all'estero in una società in nome collettivo o in accomandita è presunta se una o più di esse:

- b. mettono a disposizione della società, come accomandanti, mezzi finanziari che costituiscono almeno la metà dei mezzi propri della società;

*Art. 7 lett. a, c, d, g, i e k*

Non sottostanno all'obbligo dell'autorizzazione:

- a. gli eredi ed i legatari;
- c. gli acquirenti, se già comproprietari o proprietari in comune del fondo;
- d. i proprietari di abitazioni di vacanza in caso di permuta nello stesso luogo;
- g. gli acquirenti di una superficie supplementare per l'arrotondamento del loro fondo;
- i. le persone fisiche con domicilio all'estero che soggiornano regolarmente in Svizzera per svolgervi un'attività lucrativa, qualora esse acquistino un fondo che serve loro come abitazione durante il soggiorno; i Cantoni possono stabilire la superficie ammessa;
- k. le persone fisiche residenti all'estero che acquistano un fondo in seguito alla liquidazione di una società immobiliare fondata prima del 1974 di cui possedevano tutte o parte delle azioni.

*Art. 8 Titolo e cpv. 1-3*

Motivi d'autorizzazione per puri collocamenti di capitali

<sup>1</sup> L'acquisto di un fondo allo scopo di puro collocamento di capitali è autorizzato se:

- a. il fondo serve a terzi principalmente per l'esercizio di un'attività industriale, commerciale, finanziaria o di prestazione di servizi oppure di un'attività artigianale o di una libera professione; possono essere acquistate in comproprietà le abitazioni prescritte da piani d'utilizzazione del suolo o le superfici utili riservate a tale scopo;

b.-d. *Abrogate*

- e. sul fondo si trovano abitazioni a pigione moderata ai sensi della legge federale del 4 ottobre 1974 che promuove la costruzione di abitazioni e l'accesso alla loro proprietà o di corrispondenti disposizioni cantonali, oppure se vi saranno costruite simili abitazioni.

<sup>2</sup> e <sup>3</sup> *Abrogati*

*Art. 9 Titolo e cpv. 1-5*

Abitazioni di vacanza

<sup>1</sup> *Abrogato*

<sup>2</sup> I Cantoni possono stabilire per legge che l'acquisto di un'abitazione di vacanza da parte di una persona fisica può essere autorizzato entro i limiti del proprio contingente.

<sup>3</sup> I Cantoni designano periodicamente i luoghi in cui, secondo un programma di sviluppo approvato giusta il diritto federale sull'aiuto agli investimenti nelle regioni di montagna o secondo una pianificazione ufficiale equivalente, l'acquisto di abitazioni di vacanza da parte di persone all'estero è necessario per promuovere il turismo.

<sup>4</sup> L'autorizzazione è accordata alla persona fisica che acquista da un'altra un'abitazione di vacanza in un luogo turistico ai sensi del diritto vigente (cpv. 3) o di quello previgente e che non può far valere motivi per l'autorizzazione in mancanza di disposizioni cantonali o in seguito a un blocco locale delle autorizzazioni, qualora l'alienante si trovi in una situazione di necessità rimediabile solo mediante l'alienazione del fondo ad una persona all'estero.

<sup>5</sup> L'autorizzazione non è computata nel contingente di cui al capoverso 4:

- a. se l'alienante è già stato autorizzato all'acquisto dell'abitazione di vacanza;
- b. in caso di acquisto di una parte di comproprietà di un'abitazione di vacanza, se l'acquisto di un'altra parte di comproprietà della medesima abitazione è già stato computato nel contingente.

*Art. 10*

*Abrogato*

*Art. 11 cpv. 1-3 nonché 5 e 6*

<sup>1</sup> Sentiti i Governi cantonali, il Consiglio federale stabilisce per ogni biennio, nei limiti di un numero massimo previsto per l'insieme del Paese, i contingenti cantonali delle autorizzazioni per l'acquisto di appartamenti di vacanza; nel decidere, tiene conto degli interessi superiori dello Stato e degli interessi economici del Paese.

<sup>2</sup> Il numero massimo di autorizzazioni per l'insieme del Paese non deve superare le 4000 unità per un periodo di due anni.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale stabilisce i contingenti cantonali tenendo conto:

- a. dell'importanza del turismo per i Cantoni;
- b. del loro programma di sviluppo turistico;
- c. dei provvedimenti di pianificazione del territorio da essi presi nel settore delle abitazioni di vacanza;
- d. delle alienazioni di abitazioni di vacanza effettuate nel Cantone da parte di persone all'estero a persone che non sottostanno all'obbligo dell'autorizzazione.

<sup>5</sup> I Cantoni possono riportare al periodo successivo le unità di contingente (cpv. 1) non utilizzate; tali unità decadono se non vengono usate nemmeno nel periodo successivo.

<sup>6</sup> I Cantoni possono superare i loro contingenti del 10 per cento al massimo; questo superamento verrà tuttavia computato nel contingente del periodo seguente.

*Art. 12 lett. a, b ed e*

*Abrogate*

*Art. 13 cpv. 1, frase introduttiva, lett. c e f*

<sup>1</sup> I Cantoni possono limitare ulteriormente per legge l'acquisto di abitazioni di vacanza, segnatamente:

- c. autorizzando l'acquisto, per un complesso di abitazioni di vacanza, soltanto di una determinata quota dello spazio abitativo;
- f. determinando la superficie ammessa.

*Art. 16 cpv. 3*

*Abrogato*

*Art. 17 cpv. 1*

<sup>1</sup> Il più tardi dopo la conclusione del negozio giuridico, l'acquirente il cui obbligo d'autorizzazione non può essere escluso a priori, deve chiedere l'autorizzazione all'acquisto del fondo o far accertare che egli non sottostà a tale obbligo.

*Art. 18 cpv. 4 e 5*

<sup>4</sup> *Abrogato*

<sup>5</sup> Il Consiglio federale determina i documenti sui quali l'ufficiale del registro fondiario o l'ufficiale del registro di commercio deve basarsi per determinare se l'acquirente sottostà all'obbligo dell'autorizzazione.

*Art. 21 cpv. 1 lett. b*

<sup>1</sup> Sono autorità federali di ricorso:

- b. il Consiglio federale, per ricorsi contro decisioni del Dipartimento federale degli affari esteri;

*Art. 25 titolo e cpv. 1<sup>bis</sup>*

Revoca dell'autorizzazione e accertamento ulteriore dell'obbligo dell'autorizzazione

<sup>1bis</sup> L'obbligo dell'autorizzazione è accertato d'ufficio ulteriormente se l'acquirente ha dato all'autorità competente, all'ufficiale del registro fondiario o all'ufficiale del registro di commercio indicazioni inesatte o incomplete su fatti rilevanti per l'obbligo dell'autorizzazione.

*Art. 26 cpv. 2 lett. a*

*Abrogata*

*Art. 28 cpv. 1*

<sup>1</sup> Chiunque, intenzionalmente, esegue un negozio giuridico nullo per il rifiuto dell'autorizzazione oppure un negozio giuridico senza effetti per il quale non può essere concessa ulteriormente un'autorizzazione, è punito con la detenzione o con la multa sino a 100 000 franchi.

*Art. 29 cpv. 1*

<sup>1</sup> Chiunque, intenzionalmente, dà all'autorità competente, all'ufficiale del registro fondiario o all'ufficiale del registro di commercio, indicazioni inesatte o incomplete su fatti rilevanti per l'obbligo dell'autorizzazione o per l'autorizzazione stessa oppure profitta subdolamente dell'errore in cui tali autorità si trovano, è punito con la detenzione o con la multa sino a 100 000 franchi.

*Art. 36 cpv. 3*

<sup>3</sup> Le disposizioni emanate dai Cantoni e dai Comuni devono essere comunicate all'Ufficio federale di giustizia.

*Art. 39*

*Abrogato*

## II

### *Diritto vigente. Modificazione*

La legge federale del 23 giugno 1950 concernente la protezione delle opere militari è modificata come segue:

*Art. 3 cpv. 1<sup>bis</sup>*

*Abrogato*

## III

### *Disposizioni finali della modificazione del 7 ottobre 1994*

#### 1. Disposizioni transitorie

<sup>1</sup> La presente modifica si applica ai negozi giuridici conclusi prima della sua entrata in vigore, ma non ancora eseguiti, nel caso in cui essi non siano stati oggetto di una decisione definitiva.

<sup>2</sup> Gli oneri derivanti da un'autorizzazione decadono per legge se secondo il nuovo diritto non sarebbe più necessaria l'autorizzazione all'acquisto; la loro cancellazione nel registro fondiario avviene su richiesta dell'acquirente.

<sup>3</sup> Gli oneri derivanti da autorizzazioni concesse per l'acquisto di un'abitazione in un apparthotel rimangono efficaci, salvo che il diritto cantonale non preveda altrimenti.

<sup>4</sup> L'ufficiale del registro fondiario che non può determinare di primo acchito se un onere decade per legge indirizza il richiedente alla competente autorità cantonale di prima istanza; le disposizioni dell'articolo 18 capoverso 1 sono applicabili per analogia.

#### 2. Disposizioni cantonali d'esecuzione

I Cantoni possono emanare, mediante ordinanza non sottostante a referendum, le disposizioni complementari che rientrano nella loro competenza legislativa in virtù della presente modificazione.

## IV

### *Referendum ed entrata in vigore*

<sup>1</sup> La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

# Testo in votazione

## Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (10<sup>a</sup> revisione dell'AVS)

Modificazione del 7 ottobre 1994

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,  
visto il messaggio del Consiglio federale del 5 marzo 1990<sup>1)</sup>,  
decreta:*

I

La legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) è modificata come segue:

*I titoli marginali diventano titoli centrali*

*Art. 1 cpv. 1, frase introduttiva, lett. a e c, cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 e 4*

<sup>1</sup> Sono assicurati in conformità della presente legge:

- a. le persone fisiche domiciliate in Svizzera;
- c. i cittadini svizzeri che lavorano all'estero al servizio della Confederazione o di istituzioni designate dal Consiglio federale.

<sup>2</sup> Non sono assicurati:

- a. gli stranieri che fruiscono di immunità e privilegi secondo il diritto internazionale;

<sup>3</sup> Le persone che lavorano all'estero per conto di un datore di lavoro con sede in Svizzera e sono da lui retribuite possono, con il suo consenso, continuare ad essere assicurate. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

<sup>4</sup> I cittadini svizzeri domiciliati in Svizzera che, a causa di una convenzione internazionale, non sono assicurati possono aderire all'assicurazione. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

*Art. 2 cpv. 1, 3 e 4*

<sup>1</sup> I cittadini svizzeri all'estero, non assicurati conformemente all'articolo 1, possono assicurarsi se non hanno ancora compiuto i 50 anni.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale stabilisce a quali condizioni i cittadini svizzeri all'estero possono assicurarsi facoltativamente, se non hanno avuto la possibilità di farlo, secondo la legge, prima del compimento dei 50 anni.

<sup>4</sup> *Abrogato*

<sup>1)</sup> FF 1990 II 1

*Art. 3 cpv. 1 e 2 lett. b e c nonché cpv. 3*

<sup>1</sup> Gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa. Se non esercitano un'attività lucrativa, l'obbligo contributivo inizia il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui compiono i 20 anni e dura sino alla fine del mese in cui le donne compiono i 64 anni, gli uomini i 65 anni.

<sup>2</sup> Non sono tenuti a pagare i contributi:

- b. *Abrogato*
- c. *Abrogato*

<sup>3</sup> Si ritiene che paghino contributi propri, qualora il coniuge versi contributi pari almeno al doppio del contributo minimo:

- a. i coniugi senza attività lucrativa di assicurati con un'attività lucrativa;
- b. gli assicurati che lavorano nell'azienda del proprio coniuge, se non riscuotono alcun salario in contanti.

*Art. 4 cpv. 2 lett. b*

<sup>2</sup> Il Consiglio federale può escludere da questo calcolo:

- b. i redditi provenienti da un'attività lucrativa ottenuti dalle donne dopo i 64 anni e dagli uomini dopo i 65 anni, fino a una volta e mezzo l'importo minimo della rendita di vecchiaia secondo l'articolo 34 capoverso 5.

*Art. 5 cpv. 3*

<sup>3</sup> Per i familiari che lavorano nell'azienda di famiglia, è considerato salario determinante soltanto quello versato in contanti:

- a. fino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono i 20 anni; come pure
- b. dopo l'ultimo giorno del mese in cui le donne compiono i 64 anni, gli uomini i 65 anni.

*Art. 6 2. Contributi degli assicurati il cui datore di lavoro non è soggetto a contribuzione*

<sup>1</sup> I contributi degli assicurati i cui datori di lavoro non sono soggetti a contribuzione sono fissati al 7,8 per cento del salario determinante. Per il calcolo del contributo questo è arrotondato al multiplo di 100 franchi immediatamente inferiore. Se il salario determinante è inferiore a 43 200 franchi l'anno, il tasso del contributo è ridotto fino al 4,2 per cento, secondo una scala stabilita dal Consiglio federale.

<sup>2</sup> I contributi degli assicurati il cui datore di lavoro non è soggetto a contribuzione possono essere percepiti, d'intesa con lo stesso, secondo il metodo previsto dall'articolo 14 capoverso 1. In simili casi, il tasso del contributo è del 4,2 per cento del salario determinante, tanto per il datore di lavoro quanto per l'assicurato.

*Art. 8 cpv. 1 ultimo periodo e cpv. 2 primo periodo*

<sup>1</sup> ... Se il reddito è inferiore a 43 200 franchi, ma almeno di 6500 franchi l'anno, il tasso del contributo è ridotto fino al 4,2 per cento, secondo una scala stabilita dal Consiglio federale.

<sup>2</sup> Se il reddito annuo di un'attività lucrativa indipendente è uguale o inferiore a 6400 franchi, dev'essere pagato un contributo minimo di 269 franchi l'anno.  
...

*Art. 9 cpv. 2 lett. d, e, f nonché cpv. 3 e 4*

<sup>2</sup> Il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo:

- d. le elargizioni fatte dal titolare dell'azienda, durante il periodo di computo, a scopo di beneficenza al proprio personale, sempre che sia garantito che siffatte elargizioni non possano ulteriormente servire ad altro uso, e le elargizioni fatte a scopo esclusivamente di utilità pubblica. Non sono deducibili i contributi da versare in conformità all'articolo 8 e quelli previsti dalla legge sull'assicurazione per l'invalidità e dalla legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare o di protezione civile;
- e. i versamenti personali fatti a istituzioni di previdenza, per quanto equivalgono alla quota generalmente assunta dal datore di lavoro;
- f. l'interesse del capitale proprio impegnato nell'azienda. Il Consiglio federale fissa il tasso d'interesse d'intesa con la Commissione federale dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

Il Consiglio federale può accordare, all'occorrenza, altre deduzioni dal reddito lordo proveniente da un'attività lucrativa indipendente.

<sup>3</sup> Il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente e il capitale proprio impegnato nell'azienda sono accertati dalle autorità fiscali cantonali e comunicati alle casse di compensazione.

<sup>4</sup> *Abrogato*

*Art. 10 cpv. 4*

<sup>4</sup> Il Consiglio federale può obbligare gli istituti scolastici a segnalare alla cassa di compensazione competente gli studenti potenzialmente obbligati a versare contributi a titolo di persone non esercitanti un'attività lucrativa. Se vi acconsente, la scuola può essere incaricata di prelevare i contributi.

*Art. 12 cpv. 2*

<sup>2</sup> Sono tenuti al pagamento dei contributi tutti i datori di lavoro che hanno uno stabilimento d'impresa in Svizzera o che, nella loro economia domestica, impiegano personale di servizio obbligatoriamente assicurato.

*Art. 16 cpv. 1 secondo periodo, cpv. 2 primo periodo  
e cpv. 3 ultimo periodo*

<sup>1</sup> ... Trattandosi di contributi secondo gli articoli 6, 8 capoverso 1 e 10 capoverso 1, il termine decorre dalla fine dell'anno civile in cui passa in giudicato la tassazione fiscale determinante o la tassazione consecutiva a una procedura di ricupero d'imposta. ...

<sup>2</sup> Il credito per contributi, fissato in una decisione notificata conformemente al capoverso 1, si estingue cinque anni dopo la fine dell'anno civile in cui la decisione è passata in giudicato. ...

<sup>3</sup> ... Se sono stati pagati dei contributi paritetici su prestazioni sottoposte all'imposta federale diretta sul reddito netto delle persone giuridiche, il diritto alla restituzione si prescrive in un anno a contare dal momento in cui la tassazione relativa all'imposta predetta è passata in giudicato.

*Art. 18 Aveni diritto*

*Titolo: Concerne solo il testo francese*

<sup>1</sup> Hanno diritto alle rendite di vecchiaia e superstiti, conformemente alle disposizioni che seguono, i cittadini svizzeri, gli stranieri e gli apolidi. Le rendite possono essere rifiutate, diminuite o soppresse, durevolmente o temporaneamente, se il superstito, intenzionalmente o per negligenza grave o commettendo un crimine o un delitto, ha cagionato la morte dell'assicurato.

<sup>2</sup> Gli stranieri e i loro superstiti che non possiedono la cittadinanza svizzera hanno diritto alla rendita solo fintanto che hanno il loro domicilio e la loro dimora abituale in Svizzera. Ogni persona per cui venga erogata una rendita deve adempiere personalmente tale esigenza. Sono salve le disposizioni speciali di diritto federale relative allo statuto dei rifugiati e degli apolidi e le convenzioni internazionali contrarie, in particolare quelle concluse con Stati la cui legislazione accorda ai cittadini svizzeri e ai loro superstiti vantaggi pressappoco equivalenti a quelli della presente legge.

<sup>3</sup> In caso di domicilio all'estero, i contributi pagati in conformità agli articoli 5, 6, 8, 10 o 13 da stranieri, originari di Stati con i quali non è stata conclusa una convenzione internazionale, possono essere rimborsati agli stessi o ai loro superstiti. Il Consiglio federale disciplina i dettagli e in particolare l'entità del rimborso.

*Art. 20 cpv. 2*

<sup>2</sup> Possono essere compensati con prestazioni scadute:

- a. i crediti derivanti dalla presente legge, dalla legge federale sull'assicurazione per l'invalidità, dalla legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare o di protezione civile e dalla legge federale del 20 giugno 1952 sugli assegni familiari nell'agricoltura;

- b. i crediti per la restituzione di prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità;
- c. i crediti per la restituzione di rendite e indennità giornaliere dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, dell'assicurazione militare, dell'assicurazione contro la disoccupazione e dell'assicurazione contro le malattie.

#### *Art. 21 Rendita di vecchiaia <sup>1)</sup>*

<sup>1</sup> Hanno diritto a una rendita di vecchiaia:

- a. gli uomini che hanno compiuto i 65 anni;
- b. le donne che hanno compiuto i 64 anni.

<sup>2</sup> Il diritto alla rendita di vecchiaia nasce il primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata compiuta l'età stabilita nel capoverso 1. Esso si estingue con la morte del beneficiario.

#### *Art. 22*

#### *Abrogato*

#### *Art. 22<sup>bis</sup> Rendita completiva*

<sup>1</sup> Gli uomini e le donne che hanno beneficiato di una rendita completiva dell'assicurazione per l'invalidità fino al sorgere del diritto alla rendita di vecchiaia, continuano a ricevere la rendita completiva fino al momento in cui il coniuge acquisisce il diritto alla rendita di vecchiaia o di invalidità. La persona divorziata è parificata alla persona coniugata, se provvede in maniera preponderante ai figli che le sono assegnati e non può pretendere per sé una rendita d'invalidità o di vecchiaia.

<sup>2</sup> Se il coniuge che ha diritto a una rendita non provvede al sostentamento della famiglia o se i coniugi vivono separati, la rendita completiva va versata, su richiesta, all'altro coniuge. Se i coniugi sono divorziati, la rendita completiva è versata d'ufficio al coniuge che non ha diritto alla rendita. Sono salve le disposizioni diverse imposte dal giudice civile.

#### *Art. 22<sup>ter</sup> Rendita per i figli*

<sup>1</sup> Le persone cui spetta una rendita di vecchiaia hanno diritto a una rendita completiva per ogni figlio che, al loro decesso, avrebbe diritto a una rendita per orfano. Per i figli elettivi, affiliati dopo che sia sorto il diritto a una rendita di vecchiaia o una rendita dell'assicurazione per l'invalidità anteriore a quella di vecchiaia, non esiste alcun diritto a una rendita completiva, salvo qualora si tratti di figli dell'altro coniuge.

<sup>2</sup> La rendita per figli è versata di regola come la rendita cui è connessa. Sono salve le disposizioni per un utilizzo della rendita conforme al suo scopo (art. 45), come pure le disposizioni diverse imposte dal giudice civile. Il Consiglio federale può decretare prescrizioni complete relative riguardo al versamento della rendita, segnatamente per figli di genitori separati o divorziati.

<sup>1)</sup> Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'Assemblea federale (Art. 33 LRC).

### III. Diritto alla rendita vedovile

#### Art. 23 Rendita vedovile

<sup>1</sup> Le vedove e i vedovi hanno diritto a una rendita se, alla morte del coniuge, hanno figli.

<sup>2</sup> Sono equiparati ai figli di vedove o vedovi:

- a. i figli del coniuge deceduto che, alla sua morte, vivevano in economia domestica comune con la vedova o il vedovo, in qualità di figli elettivi a lei o a lui affiliati, giusta l'articolo 25 capoverso 3;
- b. gli affiliati, giusta l'articolo 25 capoverso 3, che, alla morte del coniuge, vivevano in economia domestica comune con la vedova o il vedovo e sono da lei o da lui adottati.

<sup>3</sup> Il diritto alla rendita vedovile nasce il primo giorno del mese seguente a quello in cui è avvenuta la morte del coniuge e, se un affiliato è stato adottato in conformità al capoverso 2 lettera b, il primo giorno del mese seguente a quello in cui è avvenuta l'adozione.

<sup>4</sup> Il diritto si estingue:

- a. con il passaggio a nuove nozze;
- b. con la morte della vedova o del vedovo.

<sup>5</sup> Il diritto rinasce se il nuovo matrimonio è dichiarato nullo o è sciolto. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

#### Art. 24 Disposizioni particolari

<sup>1</sup> Le vedove hanno inoltre diritto a una rendita per vedove se, al momento della morte del coniuge, non hanno figli o affiliati ai sensi dell'articolo 23, ma hanno compiuto i 45 anni e sono state sposate durante almeno cinque anni. Se una vedova si è sposata più volte, si tiene conto, ai fini del computo, della durata complessiva dei diversi matrimoni.

<sup>2</sup> Oltre alle cause di estinzione di cui all'articolo 23 capoverso 4, il diritto alla rendita per vedovi si estingue quando l'ultimo figlio compie i 18 anni.

#### Art. 24a Coniugi divorziati

<sup>1</sup> Il coniuge divorziato è parificato alla persona vedova se:

- a. ha uno o più figli e il matrimonio è durato almeno dieci anni;
- b. il matrimonio è durato almeno dieci anni e il divorzio è intervenuto dopo che il coniuge divorziato ha compiuto i 45 anni;
- c. il figlio più giovane ha compiuto i 18 anni dopo che il coniuge divorziato ha compiuto i 45 anni.

<sup>2</sup> Se il coniuge divorziato non soddisfa almeno una delle condizioni del capoverso 1, il diritto a una rendita vedovile sussiste soltanto e fintantoché ha figli di meno di 18 anni.

*L'articolo 24<sup>bis</sup> diviene, con un nuovo tenore, l'articolo 24b:*

*Art. 24b* Concorso di rendite vedovili con rendite di vecchiaia o d'invalidità

Se una persona soddisfa contemporaneamente le condizioni per la concessione di una rendita per superstiti e di una rendita di vecchiaia o di una rendita secondo la legge federale sull'assicurazione per l'invalidità, è versata soltanto la rendita più elevata.

*Art. 25* Rendita per orfani

<sup>1</sup> Hanno diritto a una rendita per orfani i figli ai quali è morto il padre o la madre. In caso di decesso di entrambi i genitori hanno diritto a due rendite per orfani.

<sup>2</sup> I trovatelli hanno diritto a una rendita per orfano.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale disciplina il diritto alla rendita per orfani per i figli elettivi.

<sup>4</sup> Il diritto alla rendita per orfani nasce il primo giorno del mese successivo a quello della morte del padre o della madre. Si estingue quando l'orfano compie i 18 anni o muore.

<sup>5</sup> Per figli ancora in formazione, il diritto alla rendita dura fino al termine della stessa, ma al più tardi fino a 25 anni compiuti. Il Consiglio federale può stabilire che cosa si intende per formazione.

*Art. 26-28*

*Abrogati*

*Art. 28<sup>bis</sup>* Concorso con altre rendite

Se un orfano soddisfa contemporaneamente le condizioni di una rendita per orfani e una rendita vedovile o una rendita secondo la legge federale sull'assicurazione per l'invalidità, è versata soltanto la rendita più elevata. Se entrambi i genitori sono deceduti, il confronto avviene in base alla somma delle due rendite per orfani.

*Art. 29 cpv. 1 e 2*

<sup>1</sup> Possono pretendere una rendita ordinaria di vecchiaia o per superstiti tutti gli aventi diritto ai quali possono essere computati almeno un anno intero di reddito, di accrediti per compiti educativi o assistenziali, oppure i loro superstiti.

<sup>2</sup> Le rendite ordinarie sono assegnate in forma di:

- a. rendite complete agli assicurati che hanno un periodo di contributo completo;
- b. rendite parziali agli assicurati che hanno un periodo di contributo incompleto.

*Dopo il titolo «I. Norme per il calcolo delle rendite ordinarie» si introduce:*

*Art. 29<sup>bis</sup>* Disposizioni generali per il calcolo della rendita

<sup>1</sup> Il calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell'attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o d'assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l'avente diritto ha compiuto i 20 anni e il 31 dicembre che precede l'insorgere dell'evento assicurato (età conferente il diritto alla rendita o decesso).

<sup>2</sup> Il Consiglio federale disciplina il computo dei mesi di contribuzione trascorsi durante l'anno di inizio del diritto alla rendita, dei periodi di contributo precedenti il 1° gennaio dell'anno che segue quello in cui ha compiuto i 20 anni e degli anni concessi in più.

*L'articolo 29<sup>bis</sup> diviene, con un nuovo tenore, l'articolo 29<sup>ter</sup>:*

*Art. 29<sup>ter</sup>* Periodo di contributo completo

<sup>1</sup> Il periodo di contributo è completo se una persona presenta lo stesso numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe d'età.

<sup>2</sup> Sono considerati anni di contribuzione i periodi:

- a. durante i quali una persona ha pagato i contributi;
- b. durante i quali il suo coniuge, giusta l'articolo 3 capoverso 3, ha versato almeno il doppio del contributo minimo;
- c. durante i quali possono essere computati accrediti per compiti educativi o d'assistenza.

*Art. 29<sup>quater</sup>* Reddito annuo medio

#### 1. Principio

La rendita è calcolata in base al reddito annuo medio. Esso si compone:

- a. dei redditi risultanti da un'attività lucrativa;
- b. degli accrediti per compiti educativi;
- c. degli accrediti per compiti assistenziali.

*Art. 29<sup>quinqües</sup>* 2. Redditi risultanti da un'attività lucrativa. Contributi delle persone che non esercitano un'attività lucrativa

<sup>1</sup> Sono presi in considerazione soltanto i redditi risultanti da un'attività lucrativa sui quali sono stati versati contributi.

<sup>2</sup> I contributi delle persone che non esercitano un'attività lucrativa vengono moltiplicati per 100 e in seguito divisi per il doppio del tasso di contribuzione previsto nell'articolo 5 capoverso 1; essi sono computati come reddito di un'attività lucrativa.

<sup>3</sup> I redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni civili di matrimonio comune vengono ripartiti e attribuiti per metà a ciascuno dei coniugi. La ripartizione è effettuata se:

- a. entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita;

- b. una persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia;
- c. il matrimonio è sciolto mediante divorzio.

<sup>4</sup> Tuttavia, sottostanno alla ripartizione e all'attribuzione reciproca soltanto i redditi conseguiti:

- a. tra il 1° gennaio che segue il compimento dei 20 anni e il 31 dicembre che precede l'insorgere dell'evento assicurato da parte del coniuge che ha per primo diritto alla rendita; e
- b. in periodi durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati presso l'assicurazione svizzera per la vecchiaia e i superstiti, fatto salvo l'articolo 29<sup>bis</sup> capoverso 2.

<sup>5</sup> Il Consiglio federale disciplina la procedura. Esso determina in particolare quale cassa di compensazione debba procedere alla ripartizione dei redditi.

#### *Art. 29<sup>sexies</sup>* 3. Accrediti per compiti educativi

<sup>1</sup> Un accredito per compiti educativi è computato agli assicurati per gli anni durante i quali essi esercitano l'autorità parentale su uno o più fanciulli che non hanno ancora compiuto i 16 anni. Tuttavia, ad una coppia di coniugi non sono accordati due accrediti cumulativi. Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare l'assegnazione dell'accredito per compiti educativi, nei casi in cui:

- a. uno o entrambi i genitori abbiano in custodia fanciulli senza però esercitare l'autorità parentale;
- b. soltanto uno dei genitori sia assicurato presso l'assicurazione svizzera per la vecchiaia e i superstiti;
- c. le condizioni per l'assegnazione di un accredito per compiti educativi non siano adempite per l'intero anno civile.

<sup>2</sup> L'accredito per compiti educativi corrisponde al triplo dell'importo della rendita di vecchiaia annua minima secondo l'articolo 34 al momento dell'inizio del diritto alla rendita.

<sup>3</sup> L'accredito per compiti educativi assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è ripartito per metà tra i coniugi. Tuttavia, la ripartizione interessa unicamente gli accrediti acquisiti durante il periodo tra il 1° gennaio dell'anno che segue il compimento dei 20 anni e il 31 dicembre che precede l'insorgere dell'evento assicurato da parte del coniuge che ha per primo diritto alla rendita.

#### *Art. 29<sup>septies</sup>* 4. Accrediti per compiti assistenziali

<sup>1</sup> Gli assicurati che si occupano di parenti di linea ascendente o discendente nonché di fratelli e sorelle che beneficiano di un assegno dell'AVS o dell'AI per grandi invalidi, con un'invalidità almeno di grado medio, e che vivono in comunione domestica con essi, hanno diritto ad un accredito per compiti assistenziali. Essi devono far valere tale diritto ogni anno per scritto. Sono parificati ai parenti i coniugi, i suoceri e i figliastri.

<sup>2</sup> Per i periodi nei quali sussiste contemporaneamente il diritto all'accredito per compiti educativi non possono essere assegnati accrediti per compiti assistenziali.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale può definire più precisamente la condizione di vita in comunione domestica. Esso disciplina la procedura nonché l'assegnazione dell'accredito per compiti assistenziali nei casi in cui:

- a. più persone adempiano le condizioni per l'assegnazione di un accredito per compiti assistenziali;
- b. soltanto uno dei coniugi sia assicurato presso l'assicurazione svizzera per la vecchiaia e per i superstiti;
- c. le condizioni per l'assegnazione di un accredito per compiti assistenziali non siano adempite per l'intero anno civile.

<sup>4</sup> L'accredito per compiti assistenziali corrisponde al triplo dell'importo della rendita di vecchiaia annua minima secondo l'articolo 34 al momento dell'inizio del diritto alla rendita. Esso viene registrato nel conto individuale.

<sup>5</sup> Qualora il diritto all'accredito per compiti assistenziali non venga fatto valere entro cinque anni a decorrere dalla fine dell'anno civile durante il quale ci si è occupati di una persona, l'accredito per l'anno corrispondente non viene più registrato nel conto individuale.

<sup>6</sup> L'accredito per compiti assistenziali durante gli anni civili di matrimonio è ripartito per metà tra i coniugi. Tuttavia, la ripartizione interessa unicamente gli accrediti acquisiti durante il periodo tra il 1° gennaio dell'anno che segue il compimento dei 20 anni e il 31 dicembre che precede l'insorgere dell'evento assicurato per il coniuge che ha per primo diritto alla rendita.

#### Art. 30 5. Determinazione del reddito annuo medio

<sup>1</sup> La somma dei redditi dell'attività lucrativa è rivalutata in funzione dell'indice delle rendite previsto nell'articolo 33<sup>ter</sup>. Il Consiglio federale determina annualmente i fattori di rivalutazione.

<sup>2</sup> La somma dei redditi rivalutati derivanti da un'attività lucrativa e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali sono divisi per il numero di anni di contribuzione.

3 1)

*(Gli ex cpv. 2<sup>bis</sup>-5 sono abrogati)*

#### Art. 30<sup>bis</sup> secondo e terzo periodo

... A tale scopo può arrotondare per eccesso o per difetto il reddito determinante e le rendite. Esso può emanare disposizioni sul computo delle frazioni di anni di contribuzione e dei corrispondenti redditi e prevedere che gli anni di contribuzione e i redditi di un'attività lucrativa nel periodo di tempo per il quale fu erogata una rendita d'invalidità non siano computati.

<sup>1)</sup> Stralciato dalla Commissione di redazione dell'Assemblea federale (Art. 33 LRC).

### *Art. 31* Determinazione di una nuova rendita

Se deve essere fissata una nuova rendita di vecchiaia in seguito all'insorgere del diritto alla rendita del coniuge o allo scioglimento del matrimonio, le regole di calcolo applicabili al primo caso di rendita sono determinanti. La nuova rendita calcolata in base a queste disposizioni dev'essere aggiornata.

### *Art. 32*

*Abrogato*

### *Art. 33* Rendita per superstiti

<sup>1</sup> La rendita vedovile e per orfani è calcolata in base alla durata di contribuzione e al reddito annuo medio della persona deceduta, che è composto dal reddito non ripartito e dagli accrediti per compiti educativi o assistenziali. Rimane salvo il capoverso 2.

<sup>2</sup> Se muoiono entrambi i genitori, ogni rendita per orfani è calcolata in base alla durata di contribuzione e al reddito annuo medio, determinato secondo i principi generali (art. 29<sup>quater</sup> segg.), di ciascuno dei genitori.

<sup>3</sup> Se la persona assicurata muore prima di aver compiuto i 45 anni, al suo reddito annuo determinante per il calcolo della rendita per superstiti viene aggiunto un supplemento percentuale. Il Consiglio federale stabilisce i tassi corrispondenti in base all'età dell'assicurato al momento del decesso.

### *Art. 33<sup>bis</sup>* titolo e cpv. 1<sup>bis</sup> e 4

#### Commutazione di una rendita d'invalidità

<sup>1bis</sup> Il calcolo della rendita dei coniugi dev'essere adeguato giusta il capoverso 1 se le condizioni della ripartizione e dell'attribuzione reciproca del reddito sono soddisfatte.

<sup>4</sup> Per il calcolo della rendita di vecchiaia di una persona il cui coniuge beneficia o ha beneficiato di una rendita d'invalidità, il reddito annuo medio determinante al momento dell'insorgere della rendita d'invalidità è considerato come reddito giusta l'articolo 29<sup>quinquies</sup> per la durata di riscossione della rendita. Se il grado d'invalidità è inferiore a due terzi, è presa in considerazione soltanto una frazione corrispondente del reddito annuo medio. Il Consiglio federale disciplina i dettagli e la procedura.

### *Art. 34* Calcolo e importo della rendita completa

#### 1. Rendita di vecchiaia

<sup>1</sup> La rendita mensile di vecchiaia si compone di (formula delle rendite):

- a. una frazione dell'importo minimo della rendita di vecchiaia (parte fissa della rendita);
- b. una frazione del reddito annuo medio determinante (parte variabile della rendita).

<sup>2</sup> Sono applicabili le disposizioni seguenti:

- a. se il reddito annuo medio determinante è inferiore o uguale all'importo

minimo della rendita di vecchiaia moltiplicato per 36, la parte fissa della rendita equivale all'importo minimo della rendita di vecchiaia moltiplicato per  $\frac{74}{100}$  e la parte variabile equivale al reddito annuo medio determinante moltiplicato per  $\frac{13}{600}$ ;

- b. se il reddito annuo medio determinante è superiore all'importo minimo della rendita semplice di vecchiaia moltiplicato per 36, la parte fissa della rendita equivale all'importo minimo della rendita di vecchiaia moltiplicato per  $\frac{104}{100}$ , e la parte variabile equivale al reddito annuo medio determinante moltiplicato per  $\frac{8}{600}$ .

<sup>3</sup> L'importo massimo della rendita corrisponde al doppio dell'importo minimo.

<sup>4</sup> L'importo minimo è pagato fino a un reddito annuo medio determinante uguale a dodici volte il suo ammontare e l'importo massimo a partire da un reddito annuo medio determinante uguale o superiore a settantadue volte l'importo minimo.

<sup>5</sup> L'importo minimo della rendita completa di vecchiaia di 550 franchi corrisponde a un indice delle rendite di 100 punti.

#### *Art. 35* 2. Somma delle due rendite per coniugi

<sup>1</sup> La somma delle due rendite per coniugi ammonta al massimo al 150 per cento dell'importo massimo della rendita di vecchiaia se:

- a. entrambi i coniugi hanno diritto a una rendita di vecchiaia;  
b. uno dei coniugi ha diritto a una rendita di vecchiaia e l'altro a una rendita dell'assicurazione per l'invalidità.

<sup>2</sup> Non è prevista nessuna riduzione a scapito dei coniugi che non vivono più in comunione domestica in seguito ad una decisione giudiziaria.

<sup>3</sup> Le due rendite devono essere ridotte in proporzione alla loro quota-parte alla somma delle rendite non ridotte. Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare la riduzione delle due rendite assegnate agli assicurati con durata di contribuzione incompleta.

#### *Art. 35<sup>bis</sup>* 3. Supplemento accordato alle vedove e ai vedovi beneficiari di una rendita di vecchiaia

Le vedove e i vedovi beneficiari di una rendita di vecchiaia hanno diritto a un supplemento del 20 per cento sulla propria rendita. La rendita e il supplemento non devono superare l'importo massimo della rendita di vecchiaia.

#### *Art. 35<sup>ter</sup>* 4. Rendita per figli

La rendita per figli è pari al 40 per cento della rendita di vecchiaia corrispondente al reddito annuo medio determinante. Se entrambi i genitori hanno diritto a una rendita per figli, le due rendite per figli devono essere ridotte qualora superino il 60 per cento della rendita massima di vecchiaia. L'articolo 35 si applica per analogia per determinare le modalità di riduzione.

*Art. 36* 5. Rendita vedovile

La rendita vedovile è pari all'80 per cento della rendita di vecchiaia corrispondente al reddito annuo medio determinante.

*Art. 37* 6. Rendita per orfani

<sup>1</sup> La rendita per orfani è pari al 40 per cento della rendita di vecchiaia corrispondente al reddito annuo medio determinante. La rendita per orfani destinata ad aventi diritto che avevano un rapporto di filiazione soltanto con il genitore deceduto è pari al 60 per cento della rendita di vecchiaia corrispondente al reddito annuo medio determinante.

<sup>2</sup> Se muoiono entrambi i genitori, le rendite per orfani devono essere ridotte qualora superino il 60 per cento della rendita massima di vecchiaia. L'articolo, 35 si applica per analogia per determinare le modalità di riduzione.

<sup>3</sup> I figli trovatelli ricevono una rendita per orfani pari al 60 per cento della rendita massima di vecchiaia.

*Art. 37<sup>bis</sup>* 7. Concorso di rendite per orfani e rendite per figli

Se per la medesima persona sono riunite le condizioni che danno diritto a una rendita per orfani e a una rendita per figli, la somma delle due rendite ammonta al massimo al 60 per cento della rendita massima di vecchiaia. L'articolo 35 si applica per analogia per determinare le modalità di riduzione.

*Art. 38 cpv. 3*

<sup>3</sup> Il Consiglio federale emana prescrizioni di dettaglio sulla graduazione delle rendite.

*Titolo che precede l'articolo 39*

#### **IV. Età flessibile per il godimento della rendita**

*Art. 39 cpv. 1 e 2*

<sup>1</sup> Le persone aventi diritto a una rendita di vecchiaia possono rinviare, di un anno almeno e di cinque anni al massimo, l'inizio del godimento della rendita, con facoltà di revocare il rinvio durante tale periodo, per la scadenza di un determinato mese.

<sup>2</sup> *Concerne solo il testo tedesco.*

*Titolo che precede l'articolo 40*

*Abrogato*

*Art. 40* Possibilità ed effetto dell'anticipazione

<sup>1</sup> Gli uomini e le donne che adempiono le condizioni per l'ottenimento di una rendita ordinaria di vecchiaia possono anticiparne il godimento di uno o due anni. In tali casi, il diritto alla rendita nasce per gli uomini il primo giorno del mese seguente a quello in cui hanno compiuto 64 o 63 anni, per le donne il primo giorno del mese seguente a quello in cui hanno compiuto 63 o 62 anni. Durante il periodo di godimento anticipato non sono versate rendite per figli.

<sup>2</sup> La rendita di vecchiaia anticipata, la rendita vedovile e la rendita per orfani sono ridotte.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale stabilisce le aliquote di riduzione secondo i principi attuariali.

*Titolo che precede l'articolo 41*

## **V. Riduzione delle rendite ordinarie**

*Art. 41 cpv. 1 e 3*

<sup>1</sup> Le rendite per figli e le rendite per orfani sono ridotte nella misura in cui, insieme con le rendite del padre o della madre, superino sensibilmente il reddito annuo medio determinante per il calcolo di queste ultime.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale emana disposizioni particolari e prescrizioni speciali sulle rendite parziali.

*Art. 42 Beneficiari*

<sup>1</sup> Hanno diritto a una rendita straordinaria i cittadini svizzeri, con domicilio e dimora abituale in Svizzera, che possono far valere lo stesso numero di anni di assicurazione della loro classe di età, ma non possono pretendere una rendita ordinaria poiché non sono stati obbligati a pagare contributi durante un anno almeno prima del sorgere del diritto alla rendita. Lo stesso diritto spetta ai loro superstiti.

<sup>2</sup> Chiunque benefici d'una rendita deve adempire personalmente le esigenze di domicilio e dimora abituale in Svizzera.

<sup>3</sup> I coniugi di cittadini svizzeri all'estero affiliati all'assicurazione obbligatoria che in virtù di una convenzione bilaterale o di usi internazionali, non appartengono all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità dello Stato di domicilio, sono parificati ai coniugi di cittadini svizzeri domiciliati in Svizzera.

*Art. 42<sup>bis</sup> e 42<sup>ter</sup>*

*Abrogati*

*Art. 43 cpv. 1 e 2*

<sup>1</sup> Le rendite straordinarie sono pari all'importo minimo delle rendite ordinarie complete corrispondenti. È fatto salvo il capoverso 3.

<sup>2</sup> *Abrogato*

*Art. 43<sup>bis</sup> cpv. 1-4*

<sup>1</sup> Hanno diritto all'assegno per grandi invalidi i beneficiari di rendite di vecchiaia o di prestazioni complementari con domicilio e dimora abituale in Svizzera, che presentano un'invalidità di grado elevato o medio e non hanno diritto a un assegno per grandi invalidi, giusta la legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni o la legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione

militare. La rendita di vecchiaia anticipata è parificata al godimento di una rendita di vecchiaia.

<sup>2</sup> Il diritto all'assegno per grandi invalidi sorge il primo giorno del mese in cui tutte le condizioni sono soddisfatte, ma al più presto dal momento in cui l'assicurato fu grande invalido di grado elevato o medio per un anno intero, senza interruzione. Esso si estingue alla fine del mese nel quale le condizioni di cui al capoverso 1 non sono più adempiute.

<sup>3</sup> L'assegno per grandi invalidi di grado elevato ammonta all'80 per cento, quello per grandi invalidi di grado medio al 50 per cento dell'importo minimo della rendita di vecchiaia previsto dall'articolo 34 capoverso 5.

<sup>4</sup> Il grande invalido, beneficiario di un assegno dell'assicurazione per l'invalidità fino alla fine del mese in cui ha raggiunto l'età di pensionamento, riceve un assegno per lo meno uguale a quello ricevuto fino ad allora.

#### *Art. 43<sup>ter</sup> cpv. 1*

<sup>1</sup> Il Consiglio federale stabilisce a quali condizioni i beneficiari di rendite di vecchiaia con domicilio e dimora abituale in Svizzera, che abbisognano di apparecchi costosi per spostarsi, per stabilire contatti con il proprio ambiente o per attendere autonomamente alla propria persona, hanno diritto a mezzi ausiliari.

#### *Art. 44 cpv. 3*

<sup>3</sup> Di regola, esse sono versate su un conto bancario o un conto corrente postale. Su richiesta, possono essere versate direttamente al beneficiario. Il Consiglio federale disciplina la procedura.

#### *Art. 46 cpv. 2*

<sup>2</sup> Se l'assicurato fa valere il diritto a un assegno per grandi invalidi più di dodici mesi dopo il sorgere di tale diritto, l'assegno gli è pagato soltanto per i dodici mesi precedenti la richiesta. Sono accordati pagamenti retroattivi, per periodi più lunghi, se l'assicurato non poteva conoscere i fatti determinanti il suo diritto alle prestazioni e se egli presenta la sua richiesta entro dodici mesi a partire dal momento in cui ha avuto conoscenza di tali fatti.

#### *Art. 47 cpv. 1*

<sup>1</sup> Le rendite e gli assegni per grandi invalidi indebitamente riscossi devono essere restituiti. Il rimborso può non essere chiesto se l'interessato era di buona fede e se la restituzione costituisce un onere troppo grave.

#### *Art. 48<sup>ter</sup> ultimo periodo*

... È fatto salvo l'articolo 44 della legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF).

#### *Art. 51 cpv. 2*

*Abrogato*

*Art. 53 titolo, cpv. 1 frase introduttiva e lett. a*

## 1. Condizioni

## a. Costituzione di casse di compensazione dei datori di lavoro

<sup>1</sup> Sono autorizzate a costituire casse di compensazione professionali una o più associazioni professionali svizzere, come pure una o più associazioni interprofessionali svizzere o regionali, di datori di lavoro o di persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, qualora:

- a. si possa prevedere, secondo il numero dei membri e la composizione delle associazioni, che la costituenda cassa di compensazione comprenderà almeno 2000 datori di lavoro oppure persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente, o incasserà contributi di almeno 50 milioni di franchi l'anno;

*Art. 54 titolo e cpv. 3 terzo, quarto e quinto periodo*

## b. Costituzione di casse di compensazione paritetiche

<sup>3</sup> ... Nelle sue decisioni, il Tribunale è tenuto a ripartire in parti uguali tra le associazioni di datori di lavoro e quelle di impiegati od operai i diritti e i doveri derivanti dalla gestione della cassa. La sua decisione può essere impugnata dinanzi al Tribunale federale delle assicurazioni mediante ricorso di diritto amministrativo. Il Consiglio federale disciplina la procedura d'arbitrato.

*Art. 60 cpv. 2*

<sup>2</sup> Se una delle condizioni indicate negli articoli 53 e 55 non è adempiuta durvolmente o se gli organi di una cassa di compensazione violano in modo grave e ripetutamente i loro doveri, il Consiglio federale scioglie la cassa di compensazione. Le casse di compensazione costituite anteriormente al 1° gennaio 1973 sono sciolte per mancato adempimento della condizione relativa ai contributi, soltanto se incassano contributi per un ammontare inferiore a 1 milione di franchi l'anno. L'importo limite applicabile alle casse di compensazione costituite tra il 1° gennaio 1973 e l'entrata in vigore della presente disposizione è di 10 milioni di franchi.

*Art. 62 cpv. 2*

<sup>2</sup> Esso istituisce una cassa di compensazione incaricata d'applicare l'assicurazione facoltativa e di eseguire i compiti ad essa assegnati in virtù di convenzioni internazionali. Inoltre, essa versa le prestazioni spettanti a persone all'estero.

*Art. 63 cpv. 1 lett. c*

<sup>1</sup> I compiti che, in conformità di legge, incombono alle casse di compensazione sono i seguenti:

- c. la riscossione dei contributi e il pagamento delle rendite e degli assegni per grandi invalidi;

*Art. 64 cpv. 4 secondo periodo*

<sup>4</sup> ... Può parimenti stabilire a quali condizioni gli assicurati che cessano di esercitare un'attività lucrativa prima di raggiungere i limiti di età di cui all'articolo 21 capoverso 1 rimangono affiliate in qualità di persone non aventi un'attività lucrativa presso la cassa di compensazione professionale precedentemente competente.

*Art. 64a Competenza per la determinazione e il versamento delle rendite per coniugi*

La fissazione e il versamento delle rendite per coniugi incombono alla cassa di compensazione che deve versare la rendita del coniuge che per primo raggiunge l'età del pensionamento. È fatto salvo l'articolo 62 capoverso 2. Il Consiglio federale disciplina la procedura.

*Art. 70 cpv. 2 secondo periodo <sup>1)</sup>*

*Art. 84 cpv. 2*

<sup>2</sup> I ricorsi sono giudicati dalle autorità cantonali di ricorso. I ricorsi interposti da persone all'estero sono giudicati dall'autorità federale di ricorso. Il Consiglio federale può disciplinare altrimenti la competenza.

*Art. 87 penultimo lemma*

*L'importo di «20 000 franchi» è sostituito con «30 000 franchi».*

*Art. 88 Contravvenzioni*

Chiunque, in violazione dell'obbligo che gli incombe, fornisce intenzionalmente informazioni inesatte o rifiuta di dare informazioni,

chiunque si oppone a un controllo ordinato dall'autorità competente o in qualsiasi modo lo impedisce,

chiunque non riempie o riempie in modo non conforme al vero i moduli prescritti,

chiunque abusivamente forma un numero d'assicurato, lo modifica o lo utilizza,

è punito con la multa fino a 10 000 franchi, sempreché non si verifichi una fattispecie indicata nell'articolo 87.

*Art. 90 cpv. 2*

<sup>2</sup> Tutte le sentenze che sono passate in giudicato e le dichiarazioni di non doversi procedere devono essere comunicate, immediatamente e senza spese, nel loro testo integrale:

- a. al Ministero pubblico della Confederazione;
- b. alla cassa di compensazione competente che ha avviato l'indagine penale.

<sup>1)</sup> Stralciato dalla Commissione di redazione dell'Assemblea federale in quanto privo d'oggetto (Art. 33-LRC).

*Art. 91 cpv. 1*

<sup>1</sup> Chiunque viola le prescrizioni d'ordine o di controllo, senza che l'infrazione sia punibile secondo gli articoli 87 e 88, è punito dalla cassa di compensazione, previo ammonimento, con una multa d'ordine fino a 1000 franchi. In caso di recidiva nei due anni seguenti può essere pronunciata la multa fino a 5000 franchi.

*Art. 92 cpv. 2*

<sup>2</sup> L'importo della prestazione assistenziale non può superare l'importo minimo della rendita completa o dell'assegno per grandi invalidi che altrimenti si concederebbe in un caso analogo. Il pagamento è effettuato dalla cassa di compensazione competente per il versamento di rendite a cittadini svizzeri all'estero.

*Art. 92a* Numero d'assicurato

Chiunque versi contributi o benefici di prestazioni riceve un numero d'assicurato. Il Consiglio federale emana le prescrizioni dettagliate relative alla formazione e all'utilizzazione del numero d'assicurato. Le amministrazioni e le altre istituzioni che usano il numero d'assicurato a fini propri devono utilizzare il numero d'assicurato autentico.

*Art. 95 cpv. 1, 1<sup>bis</sup> e 3*

<sup>1</sup> Il Fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti rimborsa alla Confederazione le spese:

- a. di amministrazione del Fondo di compensazione;
- b. dell'Ufficio centrale di compensazione; come pure
- c. della cassa di compensazione indicata nell'articolo 62 capoverso 2 per quanto derivino dall'applicazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

<sup>1bis</sup> Il Fondo di compensazione rimborsa inoltre alla Confederazione le altre spese derivanti dall'applicazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e da un'informazione generale degli assicurati in merito ai contributi e alle prestazioni. Dopo aver consultato il consiglio d'amministrazione del Fondo di compensazione, il Consiglio federale fissa l'importo che può essere utilizzato per l'informazione degli assicurati.

<sup>3</sup> Le spese derivanti all'Ufficio centrale di compensazione dall'applicazione della legge federale del 20 giugno 1952 sugli assegni familiari nell'agricoltura e le spese per l'affrancatura in blocco sono coperte in conformità degli articoli 18 capoverso 4 e 19 di tale legge.

*Art. 95a* Domicilio. Nozione

Il domicilio è quello definito dal Codice civile.

*Art. 97 cpv. 4*

<sup>4</sup> Sono parificate alle sentenze esecutive dei tribunali, nel senso dell'articolo 80 della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento :

- a. le decisioni passate in giudicato delle casse di compensazione, relative a pagamenti in denaro a favore dell'assicurazione;
- b. le decisioni delle casse di compensazione impugnate mediante un ricorso cui è stato tolto l'effetto sospensivo;
- c. le decisioni passate in giudicato delle autorità di ricorso.

*Art. 103 cpv. 1*

<sup>1</sup> Il contributo della Confederazione ammonta alle seguenti quote delle uscite annue dell'assicurazione:

- a. per il 1986, 18,5 per cento;
- b. per gli anni 1987, 1988 e 1989, 19 per cento;
- c. per gli anni 1990-... (anno che precede l'entrata in vigore della 10<sup>a</sup> revisione dell'AVS), 20 per cento;
- d. dopo il ... (anno d'entrata in vigore della 10<sup>a</sup> revisione dell'AVS), 20,5 per cento.

*Art. 107 cpv. 2*

<sup>2</sup> La Confederazione e i Cantoni versano ogni mese i loro contributi al Fondo di compensazione.

*Art. 108 cpv. 1*

<sup>1</sup> L'attivo del Fondo di compensazione deve essere impiegato in modo che sia garantita la sua integrità e frutti un interesse conveniente. La partecipazione ad aziende svizzere che pubblicano la loro contabilità è autorizzata, in misura limitata. In ogni tempo, devono essere tenute a disposizione liquidità sufficienti per poter versare alle casse di compensazione i saldi dei conti a loro favore e per accordare loro anticipi.

## **H**

### **Disposizioni transitorie della decima revisione dell'AVS**

#### **1. Disposizioni transitorie relative alle modificazioni della LAVS**

##### *a. Assoggettamento*

<sup>1</sup> Le persone finora assicurate in conformità all'articolo 1 capoverso 1 lettera c rimangono sottoposte al diritto previgente. Esse possono tuttavia chiedere l'applicazione del nuovo diritto. In caso di cambiamento di datore di lavoro, si applica il nuovo diritto.

<sup>2</sup> Le persone, giusta l'articolo 1 capoverso 3, che non sono state assicurate per un periodo inferiore a tre anni possono chiedere, d'intesa con il datore di lavoro, l'adesione all'assicurazione entro il termine di un anno a partire dell'entrata in vigore della presente modificazione.

*b. Prescrizione dei contributi*

<sup>1</sup> L'articolo 16 capoverso 1 secondo periodo si applica soltanto ai contributi non prescritti al momento dell'entrata in vigore della presente revisione. Per i contributi fissati in base ad una tassazione consecutiva e una procedura di ricupero d'imposta, passata in giudicato prima dell'entrata in vigore della presente modificazione, il termine scade, giusta l'articolo 16 capoverso 1 secondo periodo, il più tardi entro un anno a partire dall'entrata in vigore.

<sup>2</sup> L'articolo 16 capoverso 2 primo periodo si applica ai crediti per contributi che non erano estinti al momento dell'entrata in vigore della presente modificazione.

*c. Introduzione di un nuovo sistema di rendite*

<sup>1</sup> Le nuove disposizioni si applicano a tutte le rendite che insorgono dopo il 31 dicembre ... (anno precedente l'entrata in vigore della 10<sup>a</sup> revisione dell'AVS). Esse si applicano parimenti alle rendite semplici di vecchiaia in corso di persone il cui coniuge ha diritto a una rendita di vecchiaia dopo il 31 dicembre ... (anno precedente l'entrata in vigore della 10<sup>a</sup> revisione dell'AVS) o il cui matrimonio è sciolto dopo questa data.

<sup>2</sup> Nel calcolare le rendite di vecchiaia da assegnare alle persone vedove e divorziate nate prima del 1° gennaio 1953 si tiene conto di un accredito transitorio qualora non sia stato possibile computare a dette persone almeno 16 anni di accrediti per compiti educativi o assistenziali.

<sup>3</sup> L'accredito transitorio corrisponde alla metà dell'importo dell'accredito per compiti educativi. Esso sarà scaglionato come segue:

Anno di nascita	Accredito transitorio pari alla metà dell'importo dell'accredito per compiti educativi
1945 e anni precedenti	16 anni
1946	14 anni
1947	12 anni
1948	10 anni
1949	8 anni
1950	6 anni
1951	4 anni
1952	2 anni

L'accredito transitorio può tuttavia essere computato al massimo per il numero di anni determinante per la fissazione della scala della rendita assegnata all'avente diritto.

<sup>4</sup> Nel calcolare la rendita di vecchiaia di assegnare alle persone divorziate si applica l'articolo 29<sup>quinquies</sup> capoverso 3 anche nei casi in cui il matrimonio è stato sciolto prima del ... (data dell'entrata in vigore della 10<sup>a</sup> revisione dell'AVS).

<sup>5</sup> Quattro anni dopo l'entrata in vigore della presente modificazione, le correnti rendite di vecchiaia per coniugi saranno sostituite da rendite di vecchiaia giusta il nuovo diritto secondo i seguenti principi:

- a. è mantenuta la vecchia scala delle rendite;
- b. a ogni coniuge è computata la metà del reddito annuo medio determinante per la rendita per coniugi;
- c. a ogni coniuge è accordato un accredito transitorio giusta il capoverso 3.

<sup>6</sup> Se ne deriva una rendita più elevata per i coniugi, la donna sposata può chiedere dal 1° gennaio ... (anno dell'entrata in vigore della 10<sup>a</sup> revisione dell'AVS), che la rendita per coniugi del marito sia sostituita da due rendite secondo i principi del capoverso 5 e che la sua rendita sia fissata in funzione della scala delle rendite corrispondente alla propria durata di contribuzione.

<sup>7</sup> Quattro anni dopo l'entrata in vigore delle nuove disposizioni, le correnti rendite semplici di vecchiaia di persone vedove o divorziate che sono state fissate in base ai redditi del marito e della moglie saranno sostituite da rendite di vecchiaia giusta la presente modificazione secondo i seguenti principi:

- a. è mantenuta la vecchia scala delle rendite;
- b. il reddito annuo medio determinante per l'attuale rendita è dimezzato;
- c. agli aventi diritto è accordato un accredito transitorio giusta il capoverso 3;
- d. le persone vedove ricevono un supplemento giusta l'articolo 35<sup>bis</sup>.

<sup>8</sup> L'articolo 31 si applica parimenti alle rendite di vecchiaia delle persone vedove e divorziate fissate secondo il vecchio diritto se ciò dà rendite più elevate. Esso si applica per analogia alle rendite ricalcolate sotto il vecchio diritto in seguito a un divorzio o a un nuovo matrimonio. Le rendite così aumentate sono versate soltanto su richiesta e al più presto a partire dall'entrata in vigore della presente modificazione.

<sup>9</sup> Un accredito transitorio giusta il capoverso 3 è accordato, quattro anni dopo l'entrata in vigore della presente modificazione, alle persone divorziate la cui rendita semplice di vecchiaia era stata fissata unicamente in base ai loro redditi e senza prendere in considerazione gli accrediti per compiti educativi.

<sup>10</sup> I nuovi redditi determinanti non devono provocare prestazioni inferiori. Il Consiglio federale emana disposizioni relative alle modalità di calcolo.

#### *d. Aumento dell'età di pensionamento delle donne e introduzione della rendita anticipata*

<sup>1</sup> L'età di pensionamento della donna è fissata a 63 anni quattro anni dopo l'entrata in vigore della decima revisione dell'AVS e a 64 anni otto anni dopo la sua entrata in vigore.

<sup>2</sup> Il versamento anticipato della rendita è introdotto:

- a. al momento dell'entrata in vigore della decima revisione dell'AVS, al compimento dei 64 anni per gli uomini;
- b. quattro anni dopo l'entrata in vigore, al compimento dei 63 anni per gli uomini e dei 62 anni per le donne.

<sup>3</sup> Le rendite di donne che si avvalgono della facoltà di anticipare la rendita tra il 1° gennaio ... (quattro anni dopo l'entrata in vigore della 10<sup>a</sup> revisione dell'AVS) e il 31 dicembre ... (dodici anni dopo l'entrata in vigore della 10<sup>a</sup> revisione dell'AVS) sono ridotte della metà del tasso di riduzione giusta l'articolo 40 capoverso 3.

*e. Soppressione della rendita completiva per la moglie nell'AVS*

<sup>1</sup> L'età minima richiesta per la moglie che pretende una rendita completiva, giusta il previgente articolo 22<sup>bis</sup> capoverso 1, è adeguata come segue: per ogni anno civile trascorso a partire dell'entrata in vigore del nuovo articolo 22<sup>bis</sup> capoverso 1, il previgente limite di età di 55 anni è aumentato di un anno.

<sup>2</sup> La rendita completiva a favore della moglie accordata ad un assicurato che beneficia di una rendita di vecchiaia anticipata dev'essere ridotta conformemente all'articolo 40 capoverso 3.

*f. Nuove disposizioni concernenti la rendita per vedove e introduzione della rendita per vedovi*

<sup>1</sup> Il diritto alla rendita vedovile per le donne divorziate che hanno compiuto i 45 anni il 1° gennaio ... (anno dell'entrata in vigore della 10<sup>a</sup> revisione dell'AVS) è retto dalle disposizioni attualmente vigenti se non sussiste nessun diritto alla prestazione giusta il nuovo articolo 24a.

<sup>2</sup> Per quanto i nuovi disposti diano diritto a una prestazione, gli articoli 23-24a e 33 si applicano anche agli eventi assicurati verificatisi prima del 1° gennaio ... (anno dell'entrata in vigore della 10<sup>a</sup> revisione dell'AVS). Nondimeno, le prestazioni sono concesse solo su richiesta e al più presto a partire dall'entrata in vigore.

*g. Mantenimento del diritto previdente*

<sup>1</sup> L'articolo 2 del decreto federale del 19 giugno 1992, concernente il miglioramento delle prestazioni AVS e AI e il loro finanziamento si applica anche dopo il 31 dicembre 1995 per le rendite il cui diritto è sorto prima del .... (data dell'entrata in vigore della 10<sup>a</sup> revisione dell'AVS). L'articolo 2 si applica per analogia anche agli assicurati celibi.

<sup>2</sup> L'attuale articolo 29<sup>bis</sup> capoverso 2 si applica agli anni di contributo precedenti il 1° gennaio ... (anno dell'entrata in vigore della 10<sup>a</sup> revisione dell'AVS), anche se la rendita è fissata dopo l'entrata in vigore della decima revisione.

<sup>3</sup> I datori di lavoro che il 1° gennaio ..... (data dell'entrata in vigore della 10<sup>a</sup> revisione dell'AVS) hanno versato essi stessi le rendite ai dipendenti o ai loro superstiti conformemente all'articolo 51 capoverso 2 possono continuare a versare le rendite alle stesse condizioni.

*h. Prestazioni accordate a cittadini di Stati che non hanno concluso convenzioni di sicurezza sociale con la Svizzera*

L'articolo 18 capoverso 2 si applica anche qualora l'evento assicurato si sia verifica-

to prima del 1° gennaio ... (anno dell'entrata in vigore della 10<sup>a</sup> revisione dell'AVS), purché i contributi AVS non siano già stati rimborsati all'assicurato. Il diritto alla rendita ordinaria sorge tuttavia al più presto con l'entrata in vigore. L'articolo 18 capoverso 3 si applica per le persone alle quali i contributi AVS non sono ancora stati rimborsati e il cui diritto al rimborso non è ancora caduto in prescrizione.

## **2. Disposizioni transitorie relative alle modificazioni della LAI**

<sup>1</sup> Le lettere c capoversi 1-9, f capoverso 2 e g capoverso 1 delle disposizioni transitorie relative alla LAVS si applicano per analogia.

<sup>2</sup> L'articolo 6 capoverso 1<sup>bis</sup> si applica anche ai casi assicurativi verificatisi prima dell'entrata in vigore della presente disposizione. Nondimeno, il diritto alla rendita sorge soltanto con l'entrata in vigore della revisione.

<sup>3</sup> L'articolo 9 capoverso 3 si applica anche ai casi assicurativi verificatisi prima dell'entrata in vigore della presente disposizione. Nondimeno, il diritto ai provvedimenti d'integrazione sorge soltanto con l'entrata in vigore della revisione.

<sup>4</sup> Le disposizioni transitorie dell'articolo 18 capoverso 2 LAVS si applicano per analogia.

## **III**

### **Referendum ed entrata in vigore**

<sup>1</sup> La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

**Modificazione di altre leggi federali**

1. Il decreto federale del 4 ottobre 1985 che stabilisce i contributi, federale e cantonale, all'assicurazione vecchiaia e superstiti è modificato come segue:

*Art. 1 lett. a*

In deroga all'articolo 103 della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, nella versione del 5 ottobre 1984, e sino all'entrata in vigore d'una partecipazione cantonale, pari alla metà dei sussidi federali, all'assicurazione malattie:

- a. il contributo federale al finanziamento dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti ammonta al 15,5 per cento nel 1986, al 16 per cento negli anni 1987-89, al 17 per cento negli anni 1990-... (anno che precede l'entrata in vigore della 10<sup>a</sup> revisione dell'AVS) e al 17,5 per cento a partire dal ... (anno dell'entrata in vigore della 10<sup>a</sup> revisione dell'AVS);

*Art. 1a*

Quale partecipazione al finanziamento della rendita anticipata, la Confederazione versa inoltre un contributo annuo speciale di 170 milioni di franchi fino al 1° gennaio ... (17 anni dopo l'entrata in vigore della 10<sup>a</sup> revisione dell'AVS).

2. Il decreto federale del 4 ottobre del 1962 sullo statuto dei rifugiati e degli apolidi nelle assicurazioni per la vecchiaia, i superstiti e per l'invalidità è modificato come segue:

*I titoli marginali diventano titoli centrali**Art. 1 Rifugiati in Svizzera*

## 1. Diritto alle rendite

<sup>1</sup> I rifugiati con domicilio e dimora abituale in Svizzera hanno diritto alle rendite ordinarie dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti come anche alle rendite ordinarie e agli assegni per grandi invalidi dell'assicurazione per l'invalidità, alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri. Chiunque riceva una rendita deve adempiere personalmente alla condizione del domicilio e della dimora abituale in Svizzera.

<sup>2</sup> I rifugiati con domicilio e dimora abituale in Svizzera hanno diritto alle rendite straordinarie dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, come anche dell'assicurazione per l'invalidità, alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri quando, immediatamente prima della data a contare dalla quale essi chiedono la rendita, hanno risieduto ininterrottamente in Svizzera per un periodo di cinque anni.

## *Art. 2* 2. Diritto ai provvedimenti d'integrazione dell'AI

<sup>1</sup> I rifugiati che esercitano un'attività lucrativa ed hanno domicilio e dimora abituale in Svizzera hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione dell'assicurazione invalidità alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri quando, immediatamente prima dell'invalidità, hanno pagato contributi.

<sup>2</sup> Le persone senza attività lucrativa e i figli minorenni con domicilio e dimora abituale in Svizzera in qualità di rifugiati hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione dell'assicurazione invalidità alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri quando, immediatamente prima dell'invalidità hanno risieduto ininterrottamente per almeno un anno in Svizzera. Hanno inoltre diritto a detti provvedimenti i minorenni con domicilio e dimora abituale in Svizzera che vi sono nati invalidi, oppure che vi risiedono ininterrottamente dalla nascita.

<sup>3</sup> I figli con domicilio e dimora abituale in Svizzera, ma nati invalidi all'estero, sono parificati ai figli nati invalidi in Svizzera se, immediatamente prima della loro nascita, la madre ha risieduto all'estero per due mesi al massimo. Il Consiglio federale decide in quale misura l'assicurazione invalidità debba assumere le spese causate dall'invalidità all'estero.

## *Art. 3* Rifugiati all'estero

<sup>1</sup> I rifugiati che hanno lasciato la Svizzera ed hanno domicilio e dimora abituale in un Paese legato alla Svizzera da una convenzione sull'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, hanno gli stessi diritti dei cittadini di tale Paese riguardo alle rendite ordinarie versate dalle assicurazioni menzionate.

<sup>2</sup> Ai rifugiati con domicilio e dimora abituale all'estero, cui non è applicabile il capoverso 1, possono essere rimborsati i contributi conformemente all'articolo 18 capoverso 3 della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti.

3. La legge federale sull'assicurazione per l'invalidità è modificata come segue:

### *Art. 6 cpv. 1<sup>bis</sup> e 2*

<sup>1bis</sup> Le disposizioni di convenzioni internazionali, secondo le quali i cittadini di altri Stati sono considerati come assicurati presso l'assicurazione invalidità svizzera quando sono affiliati alle assicurazioni sociali del loro Paese d'origine, si applicano per analogia ai cittadini svizzeri affiliati all'assicurazione di tali Stati.

<sup>2</sup> Fatto salvo l'articolo 9 capoverso 3, i cittadini stranieri hanno diritto alle prestazioni solo finché hanno il loro domicilio e la loro dimora abituale in Svizzera, e in quanto, all'insorgere dell'invalidità, abbiano pagato i contributi almeno per un anno intero o abbiano risieduto ininterrottamente in Svizzera per dieci anni. Nessuna prestazione è assegnata ai loro congiunti domiciliati all'estero.

*Art. 7 cpv. 1*

<sup>1</sup> Le prestazioni in denaro possono essere rifiutate, diminuite o soppresse du-  
revolmente o temporaneamente se l'assicurato, intenzionalmente o per negli-  
genza grave o commettendo un crimine o un delitto, ha cagionato o aggravato  
la propria invalidità.

*Art. 9 cpv. 2 primo periodo e cpv. 3*

<sup>2</sup> Gli Svizzeri minorenni non domiciliati in patria sono parificati agli assicurati  
riguardo ai provvedimenti d'integrazione, purché risiedano in Svizzera. ...

<sup>3</sup> Gli stranieri minorenni con domicilio e dimora abituale in Svizzera hanno di-  
ritto ai provvedimenti d'integrazione, se essi stessi adempiono le condizioni in-  
dicate nell'articolo 6 capoverso 2 o se:

- a. all'insorgere dell'invalidità, il padre o la madre è assicurato e, come stra-  
niere, ha pagato i contributi per un anno almeno oppure ha risieduto inin-  
terrottamente in Svizzera per dieci anni; e se
- b. essi stessi sono nati invalidi in Svizzera oppure, al manifestarsi dell'invali-  
dità risiedono in Svizzera da un anno almeno ininterrottamente o dalla na-  
scita. Sono parificati ai figli nati invalidi in Svizzera quelli con domicilio  
e dimora abituale in Svizzera, ma nati invalidi all'estero, la cui madre, im-  
mediatamente prima della loro nascita, ha risieduto all'estero per due mesi  
al massimo. Il Consiglio federale determina in che misura l'assicurazione  
per l'invalidità debba assumere le spese causate dall'invalidità all'estero.

*Art. 10 cpv. 1*

<sup>1</sup> Il diritto ai provvedimenti d'integrazione nasce appena gli stessi sembrano  
appropriati, considerati l'età e lo stato di salute dell'assicurato. Tale diritto si  
estingue al più tardi alla fine del mese in cui una persona assicurata ha chiesto  
la rendita anticipata, conformemente all'articolo 40 capoverso 1 della legge  
sull'AVS o alla fine del mese in cui ha raggiunto l'età del pensionamento.

*Art. 32 e 33**Abrogati**Art. 34 Rendita complementiva*

<sup>1</sup> Le persone coniugate che immediatamente prima del manifestarsi dell'inca-  
pacità lavorativa esercitavano un'attività lucrativa, hanno diritto a una rendita  
completiva per il coniuge, purché quest'ultimo non sia legittimato a una rendi-  
ta di vecchiaia o d'invalidità. La rendita completiva viene però assegnata sol-  
tanto se l'altro coniuge:

- a. presenta almeno un anno intero di contributo; oppure
- b. ha il domicilio e la residenza abituale in Svizzera.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale disciplina i particolari. Esso può estendere la cerchia  
degli aventi diritto.

<sup>3</sup> Le persone divorziate sono parificate a quelle coniugate, qualora provvedano in modo preponderante al mantenimento dei figli loro attribuiti e non possano pretendere per sé stesse una rendita d'invalidità o di vecchiaia.

<sup>4</sup> Se il coniuge legittimato alla rendita non provvede al sostentamento della sua famiglia o se i coniugi vivono separati, la rendita completiva va versata all'altro coniuge, su sua richiesta. In caso di divorzio, la rendita completiva è versata d'ufficio all'ex-coniuge che non ha diritto alla rendita. Sono fatte salve le disposizioni contrarie del giudice civile.

#### *Art. 35 cpv. 2-4*

##### <sup>2</sup> *Abrogato*

<sup>3</sup> I figli elettivi affiliati soltanto dopo l'insorgere dell'invalidità non danno diritto alla rendita completiva salvo qualora si tratti di figli dell'altro coniuge.

<sup>4</sup> La rendita completiva per i figli è versata come la rendita cui è connessa. Sono salve le disposizioni per un utilizzo della rendita conforme al suo scopo (art. 50) e le disposizioni contrarie del giudice civile. Il Consiglio federale può emanare ulteriori prescrizioni sul versamento della rendita completiva, segnatamente per figli di genitori separati o divorziati.

#### *Art. 36 cpv. 2 e 3*

<sup>2</sup> Fatto salvo il capoverso 3, le disposizioni della legge sull'AVS sono applicabili per analogia al calcolo delle rendite ordinarie. Il Consiglio federale può emanare prescrizioni complete.

<sup>3</sup> Se l'assicurato non ha ancora compiuto i quarantacinque anni quando diventa invalido, il reddito medio dell'attività lucrativa è aumentato di un supplemento percentuale. Il Consiglio federale fissa il supplemento graduandolo secondo l'età dell'assicurato al momento dell'insorgenza dell'invalidità. Per gli assicurati con una durata di contribuzione incompleta il Consiglio federale può prevedere un disciplinamento speciale.

#### *Art. 37 cpv. 1 e 1<sup>bis</sup>*

<sup>1</sup> L'importo delle rendite d'invalidità corrisponde a quello delle rendite di vecchiaia dell'AVS.

<sup>1bis</sup> Se entrambi i coniugi hanno diritto a una rendita, per la riduzione delle due rendite l'articolo 35 della legge sull'AVS si applica per analogia.

#### *Art. 38 cpv. 1*

<sup>1</sup> La rendita completiva è pari al 30 per cento, la rendita per figli al 40 per cento della rendita d'invalidità corrispondente al reddito annuo medio determinante. Se entrambi i genitori hanno diritto a una rendita per figli, le due rendite per figli vanno ridotte qualora la loro somma superi il 60 per cento della rendita massima d'invalidità. L'articolo 35 della legge sull'AVS si applica per analogia al calcolo della riduzione.

*Art. 38<sup>bis</sup> cpv. 1*

<sup>1</sup> Le rendite per figli sono ridotte nella misura in cui insieme con le rendite del padre o della madre superino sensibilmente il reddito annuo medio determinante per il calcolo di queste ultime.

*Art. 39 cpv. 1 e 2*

<sup>1</sup> Il diritto dei cittadini svizzeri alle rendite straordinarie è disciplinato dalla legge sull'AVS.

<sup>2</sup> *Abrogato*

*Art. 40 cpv. 2 e 3*

<sup>2</sup> Le rendite straordinarie per figli sono ridotte alle stesse condizioni e nella stessa misura che le rendite straordinarie dell'AVS.

<sup>3</sup> Le rendite straordinarie versate alle persone divenute invalide anteriormente al 1° dicembre dell'anno seguente a quello in cui hanno compiuto i vent'anni, sono pari al 133 e  $\frac{1}{3}$  per cento dell'importo minimo delle corrispondenti rendite ordinarie complete.

*Art. 42 cpv. 1*

<sup>1</sup> Gli assicurati con domicilio e dimora abituale in Svizzera, se sono grandi invalidi e non spetta loro l'assegno relativo secondo la legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni o secondo la legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare, hanno diritto ad un assegno per grandi invalidi. L'assegno è versato, al più presto, dal primo giorno del mese seguente a quello in cui l'assicurato compie i 18 anni e, al più tardi, sino alla fine del mese in cui una persona assicurata ha chiesto la rendita anticipata, giusta l'articolo 40 capoverso 1 della legge sull'AVS, oppure del mese in cui essa raggiunge l'età del pensionamento. L'articolo 43<sup>bis</sup> della legge sull'AVS rimane applicabile.

*Art. 43 cpv. 1*

<sup>1</sup> Le persone vedove e gli orfani che adempiono contemporaneamente le condizioni del diritto a una rendita per i superstiti dell'AVS e dell'assicurazione per l'invalidità, beneficiano di una rendita intera d'invalidità. È versata loro soltanto la rendita più elevata.

*Art. 50 cpv. 2*

<sup>2</sup> In deroga all'articolo 20 capoverso 1 della legge sull'AVS, le prestazioni arretrate possono essere versate a persone o a istituzioni terze che hanno accordato anticipi in attesa della concessione di prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità. Il Consiglio federale disciplina la procedura e stabilisce le condizioni del versamento a terzi.

*Art. 52 cpv. 1*

<sup>1</sup> Gli articoli 48<sup>ter</sup>, 48<sup>quater</sup>, 48<sup>quinquies</sup> capoverso 1 come pure 48<sup>sexies</sup> della legge sull'AVS sono applicabili per analogia al regresso dell'assicurazione nei confronti dei terzi responsabili.

*Art. 55 primo periodo*

*Concerne solo il testo tedesco*

*Art. 66 cpv. 1*

<sup>1</sup> Per quanto la presente legge non vi deroghi, sono applicabili per analogia le prescrizioni della legge sull'ASV concernenti l'obbligo del segreto, i datori di lavoro, le casse di compensazione, il regolamento dei conti e dei pagamenti, la contabilità, la revisione delle casse e il controllo dei datori di lavoro, la copertura delle spese amministrative, la responsabilità per danni, l'Ufficio centrale di compensazione e il numero d'assicurato.

*Art. 76 cpv. 2*

<sup>2</sup> L'aiuto non deve superare l'importo minimo della rendita ordinaria completa e dell'assegno per grandi invalidi. Esso è pagato dalla cassa di compensazione competente per il pagamento delle rendite agli Svizzeri dell'estero.

*Art. 78 cpv. 2 secondo periodo*

<sup>2</sup> ... Gli articoli 104 e 107 capoverso 2 della legge sull'AVS sono applicabili per analogia.

*Art. 78<sup>bis</sup> lett. a*

Il Consiglio federale, consultati i governi cantonali, disciplina il computo dei contributi dei Cantoni. Sono determinanti per questo computo:

- a. la somma delle prestazioni individuali in denaro e in natura versate agli assicurati in ogni Cantone;

*Art. 81* Applicazione di disposizioni della legge sull'AVS

Le disposizioni della legge sull'AVS concernenti il domicilio, l'obbligo di informare l'autorità, l'esenzione fiscale, l'assunzione delle spese e tasse postali, il computo dei termini, l'autorità di cosa giudicata e l'esecutorietà sono applicabili per analogia.

4. La legge federale del 19 marzo 1965 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità è modificata come segue:

*Art. 2 cpv. 1, 1<sup>quater</sup>, 2, 2<sup>bis</sup>, 3 primo periodo e 5*

<sup>1</sup> I cittadini svizzeri designati negli articoli 2a a 2c con domicilio e dimora abituale in Svizzera hanno diritto a una prestazione complementare, in quanto il loro reddito annuo determinante non raggiunga un importo da stabilire entro i limiti seguenti:

- a. per le persone sole, 12 100 franchi al minimo e 13 700 franchi al massimo;
- b. per i coniugi, 18 150 franchi al minimo e 20 550 franchi al massimo;
- c. per gli orfani, 6050 franchi al minimo e 6850 franchi al massimo.

<sup>1quater</sup> *Abrogato*

<sup>2</sup> Gli stranieri con domicilio e dimora abituale in Svizzera sono equiparati agli Svizzeri se, immediatamente prima della data dalla quale domandano la prestazione complementare, hanno dimorato ininterrottamente in Svizzera per 15 anni e se possono pretendere una rendita, un assegno per grandi invalidi o un'indennità giornaliera dell'AI, o se adempiono le condizioni d'assegnazione previste dall'articolo 2b; i rifugiati e gli apolidi con domicilio e dimora abituale in Svizzera sono equiparati agli Svizzeri, dopo cinque anni di dimora ininterrotta in Svizzera.

<sup>2bis</sup> Gli stranieri che, in virtù d'una convenzione assicurativa avrebbero diritto a una rendita straordinaria dell'AVS/AI, hanno diritto alle prestazioni complementari. Fintantoché il termine previsto nel capoverso 2 non è trascorso, essi hanno diritto al massimo a una prestazione complementare equivalente al minimo della rendita ordinaria completa corrispondente.

<sup>3</sup> Per i figli che danno diritto a rendite complete dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti o dell'assicurazione per l'invalidità, i limiti di reddito applicabili alle persone sole e ai coniugi sono addizionati con l'importo corrispondente al limite di reddito applicabile agli orfani; per le persone vedove con figli aventi diritto a una rendita, nonché per gli orfani che vivono in economia domestica comune, tutti i limiti di reddito applicabili sono sommati. ...

<sup>5</sup> *Abrogato*

*Art. 2a Persone anziane*

Hanno diritto alle prestazioni giusta l'articolo 2 le persone anziane che:

- a. ricevono una rendita di vecchiaia dell'AVS;
- b. non raggiungono la durata di contributo minimo prevista dall'articolo 29 capoverso 1 LAVS, ma sono in età di pensionamento.

*Art. 2b Superstiti*

Hanno diritto alle prestazioni giusta l'articolo 2 i superstiti che:

- a. hanno diritto a una rendita vedovile o per orfani dell'AVS;
- b. avrebbero diritto ad una rendita vedovile o per orfani dell'AVS, se la persona deceduta avesse raggiunto la durata di contributo minimo richiesta dall'articolo 29 capoverso 1 LAVS.

### *Art. 2c Invalidi*

Hanno diritto alle prestazioni giusta l'articolo 2 gli invalidi che:

- a. hanno diritto a una mezza rendita o a una rendita intera dell'AI;
- b. potrebbero pretendere una rendita giusta la lettera a se avessero raggiunto la durata di contributo minimo richiesta dall'articolo 29 capoverso 1 LAVS e adempissero le condizioni assicurative enumerate dall'articolo 6 capoverso 1 LAI;
- c. hanno diritto ad un assegno per grandi invalidi dell'AI;
- d. hanno beneficiato di indennità giornaliera dell'AI per sei mesi almeno ininterrottamente. In deroga all'articolo 3 capoverso 2, il reddito dell'attività lucrativa è considerato integralmente.

### *Art. 3 cpv. 5*

<sup>5</sup> Il reddito determinante dei coniugi, delle persone con figli aventi diritto o partecipanti a una rendita e degli orfani che vivono in economia domestica comune sono sommati.

### *Art. 11 cpv. 1 lett. a e b*

<sup>1</sup> I sussidi sono impiegati per l'assegnazione di:

- a. prestazioni uniche o periodiche a cittadini svizzeri bisognosi, che hanno domicilio e dimora abituale in Svizzera e sono anziani, vedovi, orfani o invalidi;
- b. prestazioni uniche o periodiche a stranieri, rifugiati e apolidi bisognosi, che hanno domicilio e dimora abituale in Svizzera, sono anziani, vedovi, orfani o invalidi e risiedono in Svizzera da cinque anni almeno;

6. La legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare o di protezione civile è modificata come segue:

### *Art. 21 cpv. 2*

<sup>2</sup> Per quanto la presente legge non disponga altrimenti, le norme della legge sull'AVS concernenti l'obbligo del segreto, i datori di lavoro, le casse di compensazione, il regolamento dei conti e dei pagamenti, la contabilità, la revisione delle casse e il controllo dei datori di lavoro, la responsabilità per danni, l'Ufficio centrale di compensazione e il numero d'assicurato si applicano per analogia.

7. La legge federale del 21 marzo 1969 sull'imposizione del tabacco è modificata come segue:

*Art. 11 cpv. 2, frase introduttiva e lett. b*

<sup>2</sup> Basandosi sui valori in vigore dal ... (data dell'entrata in vigore della modificazione), il Consiglio federale può:

- b. aumentare del 50 per cento al massimo l'aliquota d'imposta se i proventi, accreditati al fondo speciale giusta l'articolo 111 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, non bastassero per coprire il contributo della Confederazione all'assicurazione vecchiaia e superstiti e alle prestazioni complete della medesima;

Invii non recapitabili:  
rimandare al controllo  
degli abitanti del comune

## Raccomandazioni di voto

**Per i motivi esposti, Consiglio federale e Parlamento vi raccomandano di votare come segue il 25 giugno 1995:**

- **SÌ** alla modificazione del 7 ottobre 1994 della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (10a revisione dell'AVS)
- **NO** all'iniziativa popolare «per il potenziamento dell'AVS e dell'AI»
- **SÌ** alla modificazione del 7 ottobre 1994 della legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero